



Direzione Processo Legislativo

Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

GLOSSARIO SISTEMA ELETTORALE REGIONALE



Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini

Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

Aurelia Jannelli

A cura di

Gian Piero Valenti

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375- 5757703

Aprile 2016

Indice

BALLOTTAGGIO	1
CAMPAGNA ELETTORALE.....	1
CANDIDATI.....	1
CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI LISTA	2
CIFRA INDIVIDUALE DI OGNI CANDIDATO	2
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	2
COALIZIONE.....	3
COLLEGAMENTO FRA LISTE.....	3
COLLEGIO ELETTORALE	5
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE	5
COMIZI ELETTORALI – CONVOCAZIONE.....	6
CONSIGLIERE REGIONALE.....	7
CONTRASSEGNO.....	7
CONVALIDA DELLE ELEZIONI.....	7
CORPO ELETTORALE	8
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO	8
ELECTION DAY.....	8
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	8
ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	9
FIRME (AUTENTICAZIONE)	9
FIRME (PRESENTAZIONE-SOTTOSCRIZIONE).....	10
FORMULA ELETTORALE	11
GRUPPO DI LISTE – INSIEME DI GRUPPI DI LISTE.....	15
INDIZIONE – DECRETO	15
INCONFERIBILITA'	15
INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCANDIDABILITA'	20
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (CONTESTAZIONE DELLE CAUSE).....	30
LEGGE CALDEROLI	31
LEGGE ELETTORALE REGIONALE.....	36
LEGISLATURA	37
LISTA ELETTORALE	37
LISTA PROVINCIALE	38
LISTA REGIONALE (c. d. LISTINO)	38
LISTA APERTA – CHIUSA (BLOCCATA).....	39
LISTE ELETTORALI	39
MANDATARIO ELETTORALE	40
MANDATO IMPERATIVO (DIVIETO)	40
MATTARELLUM	40

PARITA' DI GENERE	41
PREFERENZA	42
PREMIO DI MAGGIORANZA – RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE	45
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	45
PROCLAMAZIONE.....	47
PROPAGANDA ELETTORALE	47
PROROGATIO	49
QUOZIENTE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE.....	49
QUOZIENTE ELETTORALE REGIONALE	49
RESTI.....	50
SCHEDA ELETTORALE.....	50
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO – SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.....	51
SCRUTINIO	51
SEGGIO ELETTORALE.....	51
SEZIONE ELETTORALE.....	51
SISTEMA ELETTORALE.....	51
SISTEMA ELETTORALE REGIONALE	52
SISTEMI ELETTORALI EUROPEI	57
SOGLIA DI SBARRAMENTO	59
SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DAI CANDIDATI	59
SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DA PARTITI, LISTE O MOVIMENTI.....	60
SPOGLIO	60
SUFFRAGIO UNIVERSALE.....	60
SUPPLENZA	60
SURROGAZIONE	61
TATARELLUM	61
TESSERA ELETTORALE.....	61
TURNO ELETTORALE.....	62
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE	62
UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	62
UFFICI ELETTORALI	62
VOTO	63
VOTO DISGIUNTO.....	63
VOTO ELETTRONICO	63
VOTO NULLO –SCHEDA NULLA	63

GLOSSARIO SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

Il presente glossario si propone di fornire un quadro il più esaustivo possibile della complessa materia elettorale, con particolare riguardo al sistema della Regione Piemonte, attraverso la definizione di termini, espressioni, istituti e procedure che costituiscono o attengono al procedimento elettorale.

L'utilizzo del criterio alfabetico favorisce e velocizza la consultazione del testo e il richiamo alle voci strettamente connesse l'una all'altra intendono agevolare la comprensione degli istituti e delle procedure da cui discende la traduzione dei voti espressi in seggi e cariche.

BALLOTTAGGIO

Votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente non si ottenga una maggioranza di voti necessaria all'elezione di un candidato. In tal caso, si procede a una nuova votazione per scegliere quello che, tra i due candidati, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Per quanto riguarda l'elezione del presidente del Consiglio regionale, è previsto che, se nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si proceda a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e venga eletto il consigliere che ottenga la maggioranza assoluta dei voti (articolo 4, comma 7, del Regolamento interno).

CAMPAGNA ELETTORALE

Periodo precedente la data delle elezioni durante il quale, dopo la presentazione delle candidature, candidati e forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso degli elettori.

CANDIDATI

Ciascuna lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione provinciale e non inferiore a un terzo, arrotondato all'unità superiore (art. 9, comma 5, legge 108/1968).

E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

Ciascuna lista regionale deve essere sottoscritta da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti, così come previsto dal D. lgs n. 533/1993, art. 9, comma 2, lett. c) e deve essere presentata presso la Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione.

La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale

dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate (art. 1 comma 3, L. 43/1995).

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI LISTA

E' data dalla somma dei voti validi, compresi quelli temporaneamente assegnati, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione. (art 15 comma 3 lett. a) L. 108/68).

CIFRA INDIVIDUALE DI OGNI CANDIDATO

E' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione (art. 15, comma 3, lett. e), L. 108/1968).

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Porzione del territorio dello stato o di altro ente territoriale a fini elettorali: può comprendere, al suo interno, a seconda del tipo di elezione e di sistema elettorale, una pluralità di collegi elettorali (vedi la voce).

Ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica il territorio nazionale italiano è diviso in 20 circoscrizioni, ognuna coincidente con una regione.

Per quanto riguarda, invece, la Camera dei deputati, la legge n. 277/1993 (cd. legge Mattarella) ha suddiviso il territorio nazionale in 26 circoscrizioni, alcune delle quali coincidenti con una regione; le regioni più popolose sono divise in più circoscrizioni (come la nostra, che è articolata in Piemonte 1 (comprendente la provincia di Torino) e Piemonte 2 (che include le province di Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola).

L'articolo 48 della Costituzione, a seguito della modifica apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 2002, ha introdotto la Circoscrizione Estero, prevista per l'elezione, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di sei senatori e di dodici deputati. Tale circoscrizione è a sua volta suddivisa in quattro ripartizioni costituite da Europa, America Meridionale, America Settentrionale e Centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Ai fini dell'elezione dei consigli regionali i territori delle regioni a statuto ordinario sono suddivisi in circoscrizioni coincidenti con le province (invece, tra le regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna hanno circoscrizioni provinciali; il Friuli-Venezia Giulia è ripartito in cinque circoscrizioni, di cui tre corrispondenti alle province di Trieste, Gorizia e Pordenone, mentre la provincia di Udine è divisa in due circoscrizioni, Udine e Tolmezzo; la Valle d'Aosta non è suddivisa in circoscrizioni elettorali). Per l'elezione dei consigli provinciali i territori delle province sono ripartiti in collegi uninominali. Non è, invece, prevista l'articolazione in circoscrizioni del territorio comunale ai fini dell'elezione dei consigli comunali.

Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo il territorio nazionale è ripartito in cinque circoscrizioni, previste dalla legge n. 18 del 1979:

Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia);

Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

COALIZIONE

Indica l'aggregazione e l'alleanza di più partiti, gruppi o movimenti politici ispirati da una medesima visione politica e dallo stesso programma elettorale o di governo e uniti, in occasione di competizioni elettorali, per sostenere un determinato candidato e il suo governo. ovvero per presentare un'unica lista. Lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del Presidente della Regione viene anche denominato "coalizione di maggioranza".

La coalizione non va confusa con la "dichiarazione di collegamento" prevista dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in base alla quale "la presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore", tenendo conto che "le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo".

COLLEGAMENTO FRA LISTE

La funzione del collegamento fra liste appare chiara esaminando le norme che, ai vari livelli di rappresentanza, la disciplinano.

Con riferimento al livello degli enti locali, l'articolo 72 del D. lgs 267/2000, con riferimento alla elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dispone al comma 2 che "*ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogo dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate*".

Infine, al comma 9 dello stesso articolo, con riferimento alla eventuale fase di ballottaggio, che per i candidati, "*rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno*".

Dall'esame delle riportate disposizioni consegue preliminarmente la funzione, eminentemente politica, di rappresentare all'elettorato la convergenza programmatica di ciascun candidato sindaco con i candidati delle liste che hanno dichiarato di appoggiarlo; in secondo luogo, la dichiarazione di collegamento ha la funzione di facilitare l'elezione al primo turno del candidato comune alla carica di sindaco, in quanto, così come disposto dall'articolo 72, terzo comma, "*ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste*".

Infine permette una più utile ripartizione dei seggi poiché l'articolo 73, all'ottavo comma, consente di tener conto del "gruppo di liste collegate" al fine di determinare i quozienti per l'assegnazione del numero dei consiglieri.

Quanto al livello regionale, la vigente disciplina di fonte statale, e segnatamente la legge n. 43/1995, all'articolo 1 comma 3, prevede che "la presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di **collegamento** con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.

Al comma 8 è disciplinata la presentazione delle liste provinciali dei candidati (articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), che a pena di nullità deve "essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo".

Ne consegue, come disposto dall'articolo 2 della L. n. 43/1995, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Questo meccanismo può eventualmente produrre esiti particolari: infatti, sulla base della legislazione statale vigente, esistono due diverse soglie di sbarramento, fra loro alternative (si veda l'articolo 7 della L. n. 43/1995): è ammesso alla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali che abbia ottenuto nell'intera regione almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia, che sia collegato a una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5 per cento. Di fatto, dall'applicazione di questo meccanismo, deriva che il **collegamento** tra un gruppo di liste provinciali e una lista regionale che abbia superato la soglia del 5 per cento, consente l'assegnazione di un seggio, attraverso i c.d. "resti", anche a liste provinciali che, in ipotesi, abbiano ottenuto poco più dell'1 per cento in sede regionale.

Infine, con riferimento alle norme per le elezioni politiche, l'articolo 1, comma 5, della L. n. 270/2005 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", inserisce, dopo l'articolo 14 del D.P.R. n. 361/1957, un articolo 14 bis così formulato: "1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza

*politica. I partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro **collegati in coalizione**, che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione”.*

La legge quindi prevede la possibilità di collegamento fra gruppi di liste raggruppandole in coalizioni; il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. La sua individuazione, seppure il tecnicamente non sia candidato alla Presidenza del Consiglio, poiché la nomina a quell'incarico rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica, rappresenta un pesante condizionamento politico.

COLLEGIO ELETTORALE

Tipico dei sistemi maggioritari puri, si tratta di un ambito territoriale entro il quale l'elettore è chiamato a eleggere uno o più candidati.

Può essere uninominale o plurinominale, a seconda che serva a eleggere, rispettivamente, un solo candidato o ad assegnare più seggi. Qualora il collegio elegga più rappresentanti appartenenti a formazioni diverse e il riparto avvenga con metodo proporzionale, è più corretto parlare di circoscrizione.

a) Collegi uninominali

A ogni collegio uninominale corrisponde un seggio da assegnare, quindi è possibile l'elezione di un solo candidato.

I collegi uninominali sono adottati solo nei sistemi maggioritari nei quali un solo candidato vince e rappresenta tutti gli elettori del collegio.

In base ai risultati finali può capitare che il partito che al partito con la maggioranza di voti non corrisponda la maggioranza dei seggi, perché i suoi voti sono concentrati in maniera disomogenea in una certa area geografica o in un numero limitato di collegi.

c) Collegi plurinominali

Nei collegi plurinominali sono eletti diversi candidati, quindi il numero dei collegi è inferiore a quello dei seggi da assegnare.

I collegi plurinominali sono adottati sia nei sistemi maggioritari sia nei sistemi proporzionali.

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

È istituito presso la Corte d'Appello e ha il compito di accertare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti relativi ai contributi e ai servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale dai candidati, eletti e non eletti (L. 515/93, artt. 7 e 13).

Nel termine di 120 giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti depositati dai candidati e liberamente consultabili (L. n. 515/93, art. 14).

Il Collegio è composto dal Presidente della Corte d'appello, che lo presiede, e da sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per una metà, tra i magistrati ordinari e per l'altra metà, tra i dottori commercialisti che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Non possono essere nominati componenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

COMIZI ELETTORALI – CONVOCAZIONE

Con riferimento all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale la L. n. 182/1991 dispone che la data per lo svolgimento delle elezioni amministrative sia fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione e sia comunicata immediatamente ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 570/1960, il Prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello, con proprio decreto, fissa la data delle elezioni e la partecipa al sindaco il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Nelle regioni che hanno esercitato la potestà legislativa ex articolo 122 della Costituzione e si sono dotate di Statuto, la competenza all'indizione delle elezioni appartiene al Presidente della Giunta regionale, che la esercita con proprio decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale nel termine previsto dalla legge elettorale regionale.

Lo Statuto della Regione Piemonte all' articolo 51, prevede che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione, indica le elezioni e convochi i relativi comizi per una data stabilita e, in ossequio al principio di leale collaborazione, in accordo con il Governo.

Il decreto di convocazione deve essere notificato ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Al Presidente compete altresì l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali regionali.

Le disposizioni normative comuni all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato, relativamente alla convocazione dei comizi elettorali, prevedono che le elezioni abbiano luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (Cost., art. 61, primo comma).

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non più tardi del 45° giorno

antecedente quello della votazione (art. 11 del D.P.R. n. 361/1957 e art. 4 del D. Lgs. n. 533/1993).

Il D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha disposto che a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, (provinciali) e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

CONSIGLIERE REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, lo status di consigliere si acquisisce al momento della proclamazione. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione, esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e godono della prerogativa dell'insindacabilità.

CONTRASSEGNO

Simbolo grafico di un partito politico che presenta una lista di candidati alle elezioni.

L'articolo 9, comma 8, della legge 108/1968 prevede che, insieme alle liste dei candidati, si debba presentare un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri gruppi politici. Non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

CONVALIDA DELLE ELEZIONI

È riservata, per le elezioni regionali, al Consiglio regionale, secondo le norme del relativo Regolamento interno, così come previsto all'articolo 17 della legge 108/1968.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento interno le elezioni possono essere convalidate trascorsi 15 giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che pertanto godono dell'elettorato attivo, ossia il diritto di eleggere, attraverso il voto, i propri rappresentanti.

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

A pena di nullità, così come previsto dall'articolo 1 comma 8 della legge n. 43/1995, la presentazione delle liste provinciali di candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali e tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della predetta lista regionale. Dal momento che più liste provinciali possono dichiarare il collegamento con la medesima lista regionale, quest'ultima può essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate.

ELECTION DAY

Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 7, si stabilisce che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali, qualunque sia il livello di rappresentanza politica, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori deve avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

I cittadini che eleggono i propri rappresentanti esercitano il diritto di elettorato attivo: l'articolo 48 della Costituzione dispone infatti che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.

È l'applicazione del principio del suffragio universale, in Italia reso effettivo a partire dalle elezioni del giugno 1946 in cui si votò per il referendum fra monarchia e repubblica e contestualmente si elesse l'Assemblea costituente.

Il comma 3 del citato articolo aggiunge che “il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

La legge prevede le cause ostative al pieno esercizio dei diritti politici, tra cui, ad esempio, l'essere stati dichiarati falliti, l'essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, essere interdetti dai pubblici uffici.

L'elettorato passivo è, invece, la capacità giuridica a ricoprire cariche elettive. Sono eleggibili - quindi esercitano l'elettorato passivo - quei cittadini che hanno il pieno godimento dei diritti politici e che hanno compiuto l'età prescritta dalla legge in relazione alla carica.

La legge costituzionale 1 del 2000 ha altresì modificato il citato articolo 48 prevedendo l'inserimento di un comma che stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero: a tale disposto è stata data effettività con la legge n. 459/2001 recante *“Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”*.

ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dell'AIRE - l'anagrafe degli italiani residenti all'estero -, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, per le elezioni politiche e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione.

La circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni territoriali:

Europa;

America del sud;

America del nord e centro;

Africa, Asia, Oceania, Antartide.

Gli elettori residenti all'estero possono decidere di esercitare il diritto di opzione e votare in Italia per la propria circoscrizione di appartenenza.

Non possono votare per corrispondenza i cittadini residenti in paesi nei quali non si è giunti a intese che garantiscano la regolarità del voto.

Il sistema elettorale previsto per l'elezione di deputati e senatori è un sistema proporzionale: al riparto dei seggi fra liste concorrenti nell'ambito di ogni singola ripartizione si procede sulla base del metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.

L'elettore esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta o comunque all'interno del rettangolo che lo contiene, mentre per il *referendum* il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta dall'elettore e, comunque, nel rettangolo che la contiene; l'elettore può, inoltre, per le elezioni politiche, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre ripartizioni;

Gli italiani residenti all'estero ricevono una cartolina avviso con la quale sono invitati a presentarsi al seggio elettorale di iscrizione, in base alle indicazioni riportate sulla tessera elettorale.

Le elezioni regionali non prevedono l'esercizio di voto per i cittadini residenti dall'estero.

FIRME (AUTENTICAZIONE)

La funzione dell'autenticazione è quella di accertare l'identità personale di coloro che sottoscrivono le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; deve inoltre apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (art. 21, comma 2, DPR n. 445/2000).

Le firme di sottoscrizione delle liste provinciali e regionali possono essere autenticate da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 9, L. 108/1968 e artt. 1, comma 3, e 14 L. 53/1990).

I pubblici ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza a eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

FIRME (PRESENTAZIONE-SOTTOSCRIZIONE)

Secondo la normativa statale (art. 9, comma 2, L. 108/1968) e qualora non sia vigente una specifica norma di fonte regionale, le liste provinciali devono essere sottoscritte da un numero determinato \elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, diverso a seconda dell'ampiezza demografica della circoscrizione stessa.

Le liste regionali devono essere sottoscritte da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti, così come previsto dal combinato disposto della legge n. 43/1995 (articolo 1, comma 11) e del D. lgs n. 533/1993 (art. 9, comma 2, lett. c), e devono essere presentate presso la Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione.

Il D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 2012, n. 232, stabilisce che, **limitatamente alle elezioni politiche 2013**, qualora lo scioglimento delle Camere anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura, prevista dall'articolo 60, comma 1, della Costituzione, si applica la riduzione di **un quarto** del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, ai sensi degli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

In Piemonte la vigente disciplina per la presentazione delle liste si rinviene nella L.r. 29 luglio 2009, n. 21: la presentazione delle liste dei candidati per ogni collegio e delle liste regionali (di cui alla legge n. 43/1995) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:

- a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

Merita annotare che con il D.L. 18 dicembre 2012, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2012 n. 223, esclusivamente **in occasione delle elezioni politiche del 24 –25 febbraio 2013 ed in caso di scioglimento anticipato delle Camere, che anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale**, viene ridotto ad un quarto il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature (alle elezioni della Camera e alle elezioni del Senato, comprese quelle della circoscrizione Estero)

FORMULA ELETTORALE

Meccanismo di traduzione dei voti in seggi.

Esistono tre tipi generali di formule elettorali:

maggioritaria;

proporzionale;

mista.

Formule maggioritarie

Si tratta di formule che richiedono, per l'attribuzione del seggio, la maggioranza assoluta (ovvero relativa) dei suffragi espressi. Le più comuni sono a turno unico, come in Gran Bretagna, o a doppio turno, come in Francia. L'adozione di un sistema maggioritario presuppone che il territorio venga diviso in tanti collegi uninominali (che di regola eleggono un solo rappresentante) quanti sono seggi da assegnare.

Le due articolazioni principali:

1) Turno unico, **maggioranza assoluta** (ossia seggio attribuito a chi consegue il 50% dei voti +1); turno unico, **maggioranza relativa** o *plurality system*: questo sistema attribuisce il seggio al candidato o al partito che ha ottenuto la maggioranza relativa; ciò significa che per conquistare il seggio è sufficiente anche un solo voto in più rispetto agli avversari.

2) A **doppio turno** con maggioranza assoluta, detto anche *majority*.

Sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali: vince chi ha la maggioranza assoluta al primo turno. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si ricorre a una seconda votazione.

Si conoscono due criteri per l'ammissione dei candidati al secondo turno:

- si contendono il seggio i due candidati più votati al primo turno (sistema attualmente vigente in Italia per eleggere il sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- vengono eliminati dalla contesa solamente i candidati che non abbiano raggiunto una determinata soglia, consentendo quindi l'eleggibilità nella seconda tornata anche a maggioranza relativa (utilizzato attualmente in Francia e quindi conosciuto come sistema uninominale "alla francese").

Formule proporzionali

Formule volte a consentire che tutti gli orientamenti politici siano rappresentati in "proporzione" alle loro forze.

La maggior parte dei sistemi proporzionali adottano il voto di lista.

Il riparto dei voti può avvenire:

- con il metodo del quoziente;
- con il metodo dei divisori.

Metodo del quoziente: si stabilisce un quoziente elettorale che sarà il costo di un seggio in termini di voti e si verifica quante volte tale quoziente entra nel totale dei voti che una lista ha conseguito in una data circoscrizione. La parte decimale del quoziente servirà per assegnare i seggi che non si è riusciti ad assegnare con le parti intere del quoziente. Tali seggi andranno alle liste che avranno i resti più alti in ordine decrescente.

Per individuare il quoziente elettorale, esistono vari metodi, come qui di seguito sinteticamente illustrati:

Quoziente Hare (o Naturale): si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da

assegnare nella circoscrizione (S):
$$Q = \frac{V}{S}$$

Quoziente Hagenbach-Bischoof: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei

seggi da assegnare nella circoscrizione più uno (S+1):
$$Q = \frac{V}{S + 1}$$

Quoziente Imperiali: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da

assegnare nella circoscrizione più due (S+2):
$$Q = \frac{V}{S + 2}$$

Quoziente +3: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella

circoscrizione più tre (S+3):
$$Q = \frac{V}{S + 3}$$

Quoziente Droop: si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare

nella circoscrizione più uno (S+1) e al tutto si aggiunge un' unità:

$$Q = \left(\frac{V}{S+1} \right) + 1$$

Metodo del divisore: consiste nella divisione delle singole cifre elettorali delle liste (o gruppi di liste), per una serie di coefficienti successivi lunga fino al numero di seggi da assegnare nella circoscrizione (o collegio); successivamente si assegnano i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

La serie dei divisori è ciò che differenzia i vari metodi:

a) Formula d'Hondt

Si tratta di un metodo matematico tra i più utilizzati, che prevede che si dividano i totali dei voti di lista per la successione dei numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5,....etc. fino al raggiungimento del numero dei seggi da assegnare nel collegio: i quozienti così ottenuti vengono poi ordinati in maniera decrescente in una tabella che comprende tante posizioni quanti sono i rappresentanti da eleggere.

Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale. Persistendo la parità, il seggio verrà assegnato alla lista con il più alto numero di preferenze.

Esempio dell'applicazione del metodo d' Hondt: alle elezioni si presentano 5 partiti.

I risultati elettorali sono:

- ❖ Voti validi: 92.400 schede
- ❖ Partito A: 34.500 preferenze
- ❖ Partito B: 26.000
- ❖ Partito C: 16.500
- ❖ Partito D: 10.500
- ❖ Partito E: 4.900

Nell'esempio i divisori sono 6 perché 6 sono i seggi da assegnare.

Divisori	A	B	C	D	E
1	34.500	26.000	16.500	10.500	4.900
2	17.250	13.000	8.250	5.250	2.450
3	11.500	8.667	5.500	3.500	1.634
4	8.625	6.500	4.125	2.625	1.225
5	6.900	5.200	3.300	2.100	980
6	5.750	4.334	2.750	1.750	817

È evidente pertanto che il partito A otterrà 3 seggi, il partito B 2 il partito C 1; i partiti D ed E invece non avranno diritto ad alcun seggio.

b) Formula di Sainte-Lague

È una variante della formula d'Hondt: si dividono i totali dei voti validi di lista per un divisore che corrisponde ad una serie di numeri crescenti i quali però non sono successivi, bensì distanziati (es: 1, 3, 5...). I numeri divisori sono quanti i seggi messi in palio, i quali vengono assegnati alle liste che progressivamente hanno ottenuto i quozienti elettorali più alti.

c) **Formula Hare-Niemeyer**

Con questo metodo i voti validi di ogni lista vengono moltiplicati per il numero dei seggi da assegnare ed infine divisi per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste. Del quoziente di lista così ottenuto si tiene conto anche delle prime tre cifre decimali (cioè i primi tre numeri dopo la virgola).

A ogni lista spetta pertanto il numero di seggi che figurano nella parte intera del proprio quoziente di lista.

Gli ulteriori seggi che restano da assegnare sono attribuiti, in ordine decrescente, alle liste che hanno una più alta parte frazionaria di quoziente (considerando come si è detto i primi tre numeri dopo la virgola, del quoziente di lista).

d) **Formula Hagenbach-Bischoff**

Con questo metodo il quoziente si determina dividendo il totale dei voti validi in ogni circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno, riducendo così i resti in maniera notevole e consentendo di calcolare i seggi residui nella maniera ordinaria senza eccessive distorsioni.

e) **Formula Imperiali**

È un metodo derivato dall'Hagenbach-Bischoff in cui il quoziente elettorale viene determinato dividendo i voti validi per il numero dei seggi da attribuire aumentato di due unità, anziché di una.

La formula Hagenbach-Bischoff e la Formula Imperiali configurano i c.d. sistemi proporzionali corretti.

Il sistema proporzionale presuppone circoscrizioni plurinominali e può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista: si parla in questo caso di "liste bloccate".

Le differenze tra questi sistemi sono matematiche, ma ciò che determina la disproportionalità o la proporzionalità è la grandezza della circoscrizione, dove per grandezza non si intende né l'estensione geografica né l'entità della popolazione, bensì il numero dei seggi in palio.

Di conseguenza, più è ampia la circoscrizione maggiore sarà la proporzionalità, al contrario più è piccola la circoscrizione minore sarà la proporzionalità.

Miste

Tentano di combinare le caratteristiche positive di ciascuna delle precedenti formule limitandone gli aspetti negativi, utilizzando elementi derivanti da sistemi elettorali ispirati a principi diversi

Esempi:

- *Germania*: combina collegi uninominali – sistema maggioritario (50%) - assieme a collegi plurinominali – sistema proporzionale (50%). Si attribuisce agli elettori voti distinti per le due componenti.
- *Italia*: sistema di elezione previsto con la legge n. 277/1993 “*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*” (c.d. legge Mattarella, in vigore fino al 2005) in base al quale il 75% dei seggi veniva assegnato in collegi uninominali con il sistema maggioritario a un turno e il restante 25% con sistema proporzionale.

GRUPPO DI LISTE – INSIEME DI GRUPPI DI LISTE

Le liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta costituiscono un gruppo di liste.

I gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta costituiscono un “insieme di gruppi di liste”.

INDIZIONE – DECRETO

Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto della Regione, l'indizione dei comizi elettorali rientra tra le competenze del Presidente della Giunta regionale, che vi provvede con proprio decreto. Al Presidente compete altresì l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali regionali.

INCONFERIBILITA'

L'inconferibilità è un istituto giuridico introdotto dal d.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che designa: “*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico*” (art. 1, comma 2, lett. g).

Il decreto, che disciplina dunque il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati controllati, contempla tre tipologie di cause ostative all'assunzione degli stessi:

- la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione;
- la provenienza da enti di diritto privato;
- la provenienza da organi di indirizzo politico.

L'inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3), che riconduce l'effetto preclusivo anche a sentenze non passate in giudicato, impedisce che possano essere attribuiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Qualora sia intervenuta sentenza definitiva, l'inconferibilità ha carattere permanente o temporanea a seconda della natura permanente o temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici comminata.

Nel dettaglio, se la condanna riguarda i reati di peculato (art. 314 c.p.), concussione (317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'inconferibilità ha carattere permanente se è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Uguualmente permanente è l'inconferibilità se è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare ovvero la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

L'inconferibilità ha, invece, durata pari all'interdizione qualora quest'ultima sia temporanea.

Nell'ipotesi di sentenza non definitiva, la norma prevede comunque l'inconferibilità, ma in questo caso è fissata una durata della medesima pari a 5 anni.

Per i reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli su elencati, ossia il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), la malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), opera la medesima distinzione tra inconferibilità perpetua o temporanea sopra descritta. Nei casi di sentenza non passata in giudicato, l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

Uno specifico caso di inconferibilità riguarda la dirigenza di ruolo. Durante il periodo dell'inconferibilità senza che sia intervenuta la sentenza definitiva, fatte salve le ipotesi di sospensione e cessazione del rapporto, al dirigente possono comunque essere conferiti incarichi che in ogni caso non comportino l'esercizio di poteri di amministrazione e gestione. È quindi escluso il conferimento di incarichi relativi poteri di amministrazione e gestione. È quindi escluso il conferimento di incarichi relativi a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. Se

l'amministrazione non è in grado di conferire incarichi residuali, il dirigente è posto a disposizione del ruolo, senza incarico, per un periodo pari alla durata dell'inconferibilità.

Anche il soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico al quale sia stato conferito un incarico e che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati su indicati, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. La durata della sospensione è analoga a quella prevista per l'inconferibilità. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Le norme sull'inconferibilità valgono anche quando la sentenza definitiva è conseguente all'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).

In ogni caso, la situazione di inconferibilità cessa di diritto allorché sia pronunciata per il medesimo reato la sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

L'inconferibilità si applica anche ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico (art. 4). Più precisamente, gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale non possono essere conferiti a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle suddette amministrazioni o enti o che abbiano svolto in proprio attività professionali, se regolate, finanziate o comunque retribuite dalle suddette amministrazioni o enti.

Per gli incarichi dirigenziali esterni nelle medesime amministrazioni o nei medesimi enti, la disposizione collega l'effetto preclusivo alla natura dell'incarico che deve riguardare lo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. Anche in questa ipotesi, il periodo di tempo che comporta l'inconferibilità riguarda i due anni precedenti.

Una specifica fattispecie di inconferibilità attiene, poi, agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali, i quali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Relativamente al terzo gruppo di cause di inconferibilità, quella che si applica ai componenti di organi di indirizzo politico, il decreto distingue fra il divieto di attribuzione di incarichi a componenti di governo e il divieto a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Nel primo caso, il legislatore delegato si limita a rinviare alla disciplina contenuta nella legge 215/2004 sul conflitto di interessi (art. 6), estendendo però, anche se implicitamente (per effetto del combinato disposto con l'art. 8), a due anni il termine annuale invece previsto dal citato provvedimento per i membri del governo che abbiano svolto funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

La vigilanza sull'applicazione delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi in capo ai soggetti che vantano esperienze politiche di livello nazionale è ricondotta alle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il decreto 39/2013 disciplina poi (art. 7) l'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello sia regionale (comma 1) sia locale (comma 2). In entrambi i casi, la norma opera una distinzione temporale rispetto alla durata dell'inconferibilità (che può essere di due ovvero di un anno) in relazione alla "vicinanza" tra carica pubblica e incarico da conferire: se la carica attiene allo stesso livello nel quale si è svolta l'attività politica, la sospensione al conferimento è di due anni, mentre è, invece, di un anno qualora essa attenga a un diverso livello politico.

Inoltre, la disposizione accomuna agli amministratori regionali e locali, ai fini della conferibilità degli incarichi, i presidenti e gli amministratori delegati degli enti controllati da parte della regione o della provincia o di un comune.

Infine, negli enti locali sono ricomprese anche le forme associative di comuni, ma, sia per i comuni sia per le forme associative, l'inconferibilità scatta solo in caso di soglie di popolazione superiori a 15 mila abitanti.

Più precisamente, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

a coloro che:

- nei *due anni* precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico;
- nell'*anno precedente* siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Non possono, invece, essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione

a coloro che:

- nei *due anni precedenti* siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;
- nell'*anno precedente* abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico

Per effetto del decreto 39/2013, per gli amministratori di società controllate non sarà, quindi, più possibile sia lo svolgimento di un mandato consecutivo nella stessa società, sia l'assunzione di incarico analogo in altra controllata, risultando possibile solamente per un amministratore di un ente controllato dalla regione transitare a uno controllato da un ente locale, ma non l'inverso.

Un'ulteriore fattispecie di inconfiribilità riguarda gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali. In particolare, non possono essere conferiti gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali a coloro che:

- nei *cinque* anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL;
- nei *due anni* precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- nell'*anno precedente* abbiano esercitato la funzione di parlamentare;
- nei *tre anni* precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- nei *due anni* precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

All'atto del conferimento di ciascun incarico disciplinato dal decreto 39/2013, nonché annualmente nel corso dell'incarico stesso, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza a suo carico di una delle cause di inconfiribilità previste dal decreto. L'adempimento dell'obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconfiribilità di ogni altro incarico previsto dal decreto per un periodo di 5 anni.

Il decreto sancisce, inoltre, la nullità degli atti di conferimento di incarichi e degli eventuali relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del decreto (e l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico) nonché la responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati per i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCANDIDABILITA'

Ineleggibilità

Designa l'impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale per chi si trovi in una delle cause ostative previste dalla legge.

La ratio della norma risiede nella necessità di rimuovere i meccanismi distorsivi della competizione elettorale tra i candidati al fine di assicurare condizioni di parità fra tutti i competitori.

Poiché l'eleggibilità a cariche pubbliche costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto dalla Costituzione ai sensi dell'articolo 51, la limitazione di tale diritto deve necessariamente rispondere a esigenze di pubblico interesse, volte, da un lato, a impedire la possibilità di influenzare la scelta degli elettori da parte di chi sia titolare di una carica pubblica o di un mandato elettorale locale (che potrebbe, infatti, sfruttare la propria posizione per esercitare un'indebita interferenza sulla competizione ai fini della raccolta del consenso elettorale) e, dall'altro, a evitare la possibilità di un potenziale conflitto fra funzioni svolte e funzioni da svolgere.

Con riferimento alle ipotesi di ineleggibilità parlamentare, l'articolo 65, primo comma, della Costituzione ha istituito una riserva di legge, che impone che la materia sia regolamentata esclusivamente con legge ordinaria. Le relative fattispecie sono attualmente disciplinate dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (D.P.R. 361/1937) e dal testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica (d. lgs. 533/1993).

Con riferimento all'ineleggibilità degli amministratori locali, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. lgs 267/2000) individua le cause ostative all'elezione di sindaco (presidente della provincia), consigliere comunale, (provinciale) e circoscrizionale, mentre il nuovo articolo 122 della Costituzione ha stabilito che spetta al legislatore regionale disciplinare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ora contenuti nella legge n. 165 del 2004, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei singoli consiglieri regionali. Tuttavia, fintanto che le regioni non si doteranno di una propria legislazione in materia, così come nel caso della Regione Piemonte, continueranno a valere le ipotesi contemplate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*).

Incompatibilità

Designa la situazione per la quale a uno stesso soggetto non è consentito di ricoprire, contestualmente, più cariche o uffici. Pertanto, qualora un soggetto sia investito contemporaneamente di più incarichi o funzioni incompatibili fra loro, è tenuto a optare, a pena di decadenza, entro un termine perentorio, per una di esse.

Normalmente, la legge stabilisce, in caso di mancata opzione, quale debba considerarsi la carica scelta e da quale debba, invece, intendersi decaduto.

La Costituzione, oltre a individuare espressamente alcune ipotesi di incompatibilità parlamentare (articoli 84, comma secondo, 104, ultimo comma, 122, comma secondo, e 135, comma secondo), riserva alla legge, ex articolo 65, primo comma, la determinazione delle ulteriori fattispecie: tali cause sono state individuate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60 (*Incompatibilità parlamentari*).

Il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”, come modificato, individua invece le cause ostative all'elezione di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

Con riferimento alle incompatibilità degli amministratori regionali, il novellato articolo 122 della Costituzione ha attribuito alla competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ora contenuti nella legge n. 165 del 2004, la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei singoli consiglieri regionali.

Per le regioni che non hanno provveduto a legiferare in materia, come nel caso della Regione Piemonte, continuano a valere le fattispecie previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*).

Il decreto legge 13 novembre 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 13, comma 3, stabilisce che, con decorrenza 17 settembre 2011, le cariche di deputato e senatore, membro del Parlamento europeo nonché le cariche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20/7/2004, n. 215¹ sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Peraltro, la portata precettiva della suddetta norma è stata variata con l'articolo 29 bis del D.L. 21/6/2013, n. 69 (convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98) che, con disposizione transitoria, ne ha stabilito **l'inapplicabilità** relativamente alle cariche monocratiche di enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti le cui elezioni si sono svolte prima del 17 settembre 2011.

¹ “Norme in materia di risoluzione di conflitti di interesse”. Agli effetti di tale legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Di conseguenza il cumulo delle cariche, per coloro che sono stati eletti prima del 17 settembre 2011, sarà possibile fino alla scadenza della carica a livello di ente locale.

Il Legislatore, con il **D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39**², ha altresì disciplinato **nuove forme di incompatibilità** relative a incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e a cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale.

Tale disciplina, che si trova nel Capo V del decreto in esame, viene qui di seguito sinteticamente illustrata.

In via preliminare vale quanto disposto dall'articolo 29 ter³ del D.L. 21 giugno 2013, come convertito, che introduce una disposizione transitoria intesa a precisare che le novelle cause di incompatibilità non hanno effetto relativamente alle situazioni esistenti (incarichi conferiti e contratti stipulati) antecedentemente al 4 maggio 2013, data di entrata in vigore del decreto legislativo 39/2013.

Rileva in primo luogo l'**articolo 9, Capo V**, che prevede che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico conferente.

Ai sensi dell'**articolo 10** gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione **sono incompatibili:**

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (comma 1).

L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le indicate cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Il **Capo VI** individua le incompatibilità tra le singole categorie di cariche politiche rispetto agli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico.

Prima di analizzare le cause di incompatibilità previste dal decreto 39/2013 è opportuno rilevare che un complesso di **cause d'incompatibilità** tra l'ufficio di parlamentare e altre cariche è definito direttamente dalla Costituzione, ovvero da leggi costituzionali, così come già precisato all'inizio di questa trattazione.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, che prevede diverse cause di incompatibilità, qui di seguito indicate:

² Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190.

³ La rubrica dell'articolo recita: "Disposizioni preliminari in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

- carica o ufficio di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato (articolo 1);
- componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (articolo 1-bis);
- carica o funzione di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria (articolo 2);
- carica o funzione di cui all'articolo 2 in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, che operino nella loro sede (articolo 3);
- patrocinio professionale o prestazione di assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato (articolo 4).

Ulteriore divieto di cumulo del mandato parlamentare con altra carica è previsto dalla specifica disposizione contenuta nella legge 27 marzo 2004, n. 78, che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore.

Il decreto legislativo n. 39/2013 ha previsto altresì una serie di **incompatibilità parlamentari** che vengono sintetizzate qui di seguito:

- titolarità incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari) nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (articolo 11, comma 1);
- titolarità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (articolo 12, comma 2);
- essere presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (articolo 13, comma 1);
- essere direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (articolo 14, comma 1).

Analogamente, anche per **i membri del governo** (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo) valgono le stesse prescrizioni di incompatibilità.

Tali cause di incompatibilità non innovano sostanzialmente la normativa vigente che, con riferimento ai membri del governo, prevede una disciplina generale che preclude loro praticamente qualunque attività diversa da quelle legate all'esercizio delle funzioni governative; infatti la legge 20 luglio 2004, n. 215, "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", disciplina, all'art. 2, le incompatibilità dei "titolari di cariche di

Governo”, tra i quali sono ricompresi il Presidente del Consiglio e i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo.

L'incompatibilità è relativa a:

- ogni carica o ufficio pubblico, ad eccezione delle cariche o uffici inerenti alle funzioni svolte dal soggetto in quanto titolare di cariche di Governo; del mandato parlamentare; delle cariche che risultano compatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L. 60/1953;
- cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici;
- cariche, uffici, funzioni o compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, o in associazioni o società tra professionisti;
- l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo;
- l'esercizio di qualsiasi tipo di impiego o lavoro sia pubblico che privato.

Altra causa di incompatibilità è prevista, seppure in forma indiretta, dall'articolo 88, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” il quale dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, **che siano eletti deputati o senatori**, sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato parlamentare .

Per quanto concerne **gli amministratori di enti locali**, il decreto in esame prevede le seguenti cause di incompatibilità:

- titolarità di incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari) nelle amministrazioni regionali e incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale (articolo 11, comma 2, lett. b);
- titolarità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (articolo 12, comma 3, lett. b) ;
- titolarità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale e comunale (articolo 12, comma 4, lett. b);
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale (articolo 13, comma 2, lett. b);
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale (articolo 13, comma 3);
- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (articolo 14, comma 2, lett. b).

Di stretta pertinenza con quanto detto è la disposizione contenuta nell'**articolo 12** del D. lgs. 39/2013 che, al **comma 1**, stabilisce che “gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della

carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”.

Sempre **all'articolo 12**, ma al **comma 4**, si prevede inoltre che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

In materia di incompatibilità, con riferimento agli enti locali, per completezza, è necessario rinviare alla lettura anche delle disposizioni previste negli articoli da 63 a 69 del D. lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda il **livello politico regionale**, in base all'articolo 12 del D. lgs. 39/2013 sussiste incompatibilità fra la carica di componente di organo di indirizzo politico (membro di Giunta o di Consiglio) e gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (articolo 12, comma 3, lett. a).

L'**articolo 13** stabilisce incompatibilità tra incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, **regionali** e locali.

Al comma 1 è sancita una completa incompatibilità della carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, qualunque sia il loro livello territoriale (da quello nazionale a quello locale), con le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo e di parlamentare.

Per le cariche in **enti in controllo regionale**, l'incompatibilità riguarda le cariche di componenti di organi di indirizzo politico di livello **regionale**, provinciale e comunale (**comma 2, lett. a**), mentre per le cariche in **enti in controllo locale**, l'incompatibilità riguarda le cariche di componenti di organi di indirizzo politico di livello provinciale e comunale (**comma 2, lett. b**).

Per le cariche in enti di ambito regionale, inoltre, il **comma 2, lett. c**), stabilisce l'incompatibilità con le stesse cariche in enti in controllo regionale, provinciale, e comunale, introducendo nel comma, che riguarda l'incompatibilità tra cariche in enti e incarichi di

componente di organo di indirizzo, anche l'incompatibilità tra cariche in enti in controllo **regionale** con cariche in enti in controllo regionale, provinciale e comunale.

Infine, il **comma 3** stabilisce l'incompatibilità tra le cariche in enti in controllo locale con le cariche di componenti di organi di indirizzo politico di livello provinciale o comunale **con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

L'articolo 14 regolamenta l'incompatibilità tra incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. L'articolo riscrive il regime delle incompatibilità degli **incarichi di direzione delle ASL** e consente di abrogare il comma 9 dell'articolo 3 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23ottobre 1992, n. 421".

Nel merito, viene disposta la completa incompatibilità fra gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle ASL con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, nonché con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (articolo 14, comma 1).

Gli incarichi dirigenziali della ASL sono inoltre incompatibili:

- a livello regionale, con la carica di componente della Giunta ovvero del Consiglio ovvero amministratore di ente, pubblico o in controllo pubblico, che svolga funzioni di controllo e finanziamento;
- a livello locale, con la carica di presidente/amministratore di enti controllati dalla regione ovvero da province o comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

Incandidabilità

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", raccoglie in un unico provvedimento la normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive regionali.

Le cause, sostanzialmente tutte di natura penale, che inibiscono la candidabilità alle elezioni regionali, per la carica di consigliere regionale e di Presidente della giunta regionale, di assessore, la carica di amministratore e componente degli organi della unità sanitarie locali sono elencate al **comma 1 dell'articolo sette**.

L'elenco delle c.d. cause di incandidabilità riprende la precedente disciplina ex art. 15 della legge n. 55 del 1990. Di seguito, per completezza, si elencano le diverse fattispecie:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

I commi successivi, nn. 2 e 3, riproducono rispettivamente il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 55/1990; il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali a qualsiasi incarico la cui elezione o nomina sia di competenza degli organi di governo della Regione, mentre il comma 3 disciplina gli effetti dell'illegittima elezione di un soggetto che si trova in una delle condizioni che determina l'incandidabilità e sanziona espressamente con la nullità l'elezione o nomina del candidato che si trova in una delle suddette condizioni.

All'organo che ha convalidato l'elezione o deliberato la nomina del soggetto incandidabile, e cioè lo stesso Consiglio Regionale, è attribuito l'obbligo di provvedere alla revoca di esse.

In presenza di alcuni elencati presupposti, **l'articolo 8** stabilisce che coloro che ricoprono le cariche indicate dall'articolo precedente (art. 7, comma 1), sono sospesi di diritto; ai sensi della norma pertanto consegue che sono sottoposti a tale misura cautelare:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ulteriori ipotesi di sospensione dalla carica sono aggiunte dal comma 2 che contempla il caso di applicazione di una misura coercitiva⁴: la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Il comma 3 riguarda gli effetti della sospensione e detta una norma cedevole alle diverse specifiche discipline regionali in relazione al computo al fine della verifica del numero legale e per la determinazione di quorum o maggioranze qualificate .

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero (comma 4) i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

La sospensione (comma 5), cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o

⁴ Le misure coercitive (artt. 280-286-bis, c.p.p.) sono misure cautelari che determinano forme di privazione o di limitazione della libertà personale. Le misure coercitive si suddividono in:

- **misure custodiali**, che comportano la privazione integrale della libertà di movimento, giacché devono essere eseguite in luoghi circoscritti, l'uscita dai quali è incriminata come delitto di evasione. L'applicazione di una misura custodiale comporta la detraibilità del presofferto dalla espiazione della pena inflitta all'esito del giudizio. Sono misure custodiali la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.), gli **arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.) e la **custodia in luogo di cura** (art. 286 c.p.p.);

- **misure non custodiali**, che limitano ma non sopprimono la libertà di movimento (art. 281 c.p.p., divieto di espatrio; art. 282 c.p.p., obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; art. 282-bis, allontanamento dalla casa familiare; art. 282-ter, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; art. 283, divieto e obbligo di dimora).

provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

Infine, chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

La cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali è prevista **all'articolo 9**; l'accertamento delle condizioni di incandidabilità è effettuata dagli uffici elettorali regionali in occasione della presentazione delle liste per l'elezione del presidente della regione e dei consiglieri regionali.

Al riguardo la disciplina vigente in materia degli accertamenti da parte degli uffici elettorali regionali - contenuta nella legge 108 del 1968 - risulta di fatto **modificata**, per quanto riguarda l'accertamento dell'incandidabilità. In base all'articolo 9, comma 8 n. 2), della 108 del 1968 infatti, prevede che la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità debba essere contenuta nella dichiarazione di **accettazione della candidatura**. Secondo la nuova disciplina l'insussistenza delle cause di incandidabilità deve essere invece oggetto **di un'autonoma dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Con decorrenza dal 4 gennaio 2013, data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati gli articoli 58 e 59 del D. lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), l'articolo 15 della L. 55/1990, salvo per quanto riguarda la disciplina del personale dipendente dalle regioni. Sono altresì abrogati l'articolo 9, ottavo comma, n. 2)⁵, limitatamente al quarto periodo, della legge 108/1968 e l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole :”contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19/3/1990 55” del D.P.R. n. 570/1960.

⁵ Art. 9, comma 8 n. 2: “la dichiarazione di accettazione della candidature deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19/3/1990 n. 55

Dal 4 gennaio 2013 i richiami agli articoli 59 e 59 del D. lgs n. 267/2000, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Ulteriori previsioni sanzionatorie sono contemplate nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove al comma 11 dell'articolo 143 è introdotta l'incandidabilità per gli amministratori responsabili di quelle condotte⁶ che hanno causato lo scioglimento di consigli comunali, provinciali e circoscrizionali. Costoro non potranno essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

L'articolo 248 comma 5 del medesimo Decreto legislativo prevede che in seguito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente, i sindaci e i presidenti di provincia che ne siano stati riconosciuti responsabili, anche in primo grado, da parte della Corte dei Conti, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Le disposizioni del D. lgs 235/2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (CONTESTAZIONE DELLE CAUSE)

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 154/1981 e dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità o di incompatibilità possono essere contestate d'ufficio, dal Consiglio regionale, ovvero su istanza di parte.

- Contestazione da parte del Consiglio regionale

Quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio regionale, d'ufficio, la contesta al consigliere.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

⁶ collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverle o a esprimere, ove previsto, l'opzione della carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto dalla carica.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata alla Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

- Contestazione da parte dei cittadini

Quando, successivamente all'elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, ciascun cittadino può promuovere ricorso nei confronti dei consiglieri eletti.

Il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori spetta allo Stato e, per esso, all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento.

LEGGE CALDEROLI

Con l'intervento legislativo attuato dalla legge n. 270/2005, conosciuta come "legge Calderoli", veniva introdotto nell'ordinamento, mediante la parziale novella dei testi unici per l'elezione di Camera e Senato (rispettivamente D.P.R. n. 361/1957 e D. lgs n. 533/1993), il vigente sistema elettorale per le elezioni politiche. In luogo del precedente sistema **misto** a prevalenza maggioritaria (c.d. "legge Mattarella", che prevedeva l'assegnazione, in ciascuna circoscrizione territoriale, di tre quarti dei seggi con criterio maggioritario in altrettanti collegi uninominali e l'assegnazione dei restanti seggi con metodo proporzionale), il nuovo sistema è orientato in senso interamente proporzionale, con **premio di maggioranza in ambito nazionale e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni**.

Per l'elezione dei 630 deputati della Camera la legge prevede che i partiti politici che si candidano a governare presentino un loro programma e indichino il nome del loro leader; i partiti hanno anche la possibilità di collegarsi tra loro in **coalizioni** e in tal caso devono presentare un identico programma politico ed indicare il capo della coalizione.

Gli elettori possono esprimere un solo voto per la lista di candidati prescelta e **non** è prevista l'espressione di **preferenze (c.d. lista bloccata)**.

Il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali è attribuito un certo numero di seggi da eleggere in proporzione alla popolazione residente e nel cui ambito gli elettori votano una delle liste concorrenti, fatti salvi i dodici seggi da attribuire alla circoscrizione Estero.

I 617 seggi delle 26 circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione quindi di quello della Valle d'Aosta, sono ripartiti proporzionalmente, in ambito nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste.

Sono ammesse al riparto dei seggi:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche;
- le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;
- le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
- le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma che siano comprese in coalizioni che non abbiano conseguito il 10%.

Uniche eccezioni, la circoscrizione Valle d'Aosta che utilizza un sistema elettorale diverso (un deputato eletto con sistema maggioritario nel collegio uninominale) e la **circoscrizione Estero** (dodici deputati eletti, con metodo proporzionale, in quattro "ripartizioni").

Secondo la formula del "**maggioritario semplice**", nelle ventisei circoscrizioni del territorio nazionale la vittoria è assegnata alla lista, o alla coalizione di liste, che ottiene **il maggior numero di voti validi in sede nazionale**.

La vittoria alle elezioni ha come conseguenza l'assegnazione di **almeno 340 seggi**, il 55 % degli eletti sul territorio nazionale. La lista o la coalizione vincente può ottenerli in forza dei voti conseguiti, se quel numero di seggi, o ancora un numero maggiore, le spettano secondo una prima assegnazione effettuata con metodo proporzionale; li ottiene invece per assegnazione diretta se la ripartizione proporzionale gliene avrebbe assegnato un numero inferiore. In questo caso il "**premio di maggioranza**" consiste nel numero di seggi necessario a colmare il divario tra i seggi che la lista o coalizione vincente otterrebbe secondo la ripartizione proporzionale e i 340 seggi che le sono comunque assegnati.

Come previsto dall'articolo 83 del D.P.R. 361/1967, così come modificato e integrato dalla L. n. 270/2005, la **ripartizione e l'assegnazione dei seggi** alle coalizioni ed alle liste è fatta direttamente dall'Ufficio centrale nazionale, che provvede anche alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali si limitano a determinare e trasmettere all'Ufficio centrale nazionale il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista ed il totale dei voti validi complessivamente espressi nella circoscrizione. Al termine delle operazioni di ripartizione e assegnazione dei seggi gli Uffici elettorali circoscrizionali procedono alla **proclamazione degli eletti** secondo le indicazioni dell'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale determina:

- a) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di quella lista;

- b) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione**, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che appartengono a quella coalizione;
- c) le **coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi**, ovvero quelle la cui cifra elettorale nazionale è pari o superiore al 10 % del totale nazionale dei voti validi e alle quali appartenga almeno una lista che abbia ottenuto almeno il 4 % del totale nazionale dei voti validi;
- d) le **liste ammesse alla ripartizione dei seggi**, nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 83, comma 1 n. 3;
- e) la **lista, o la coalizione di liste** – tra quelle ammesse alla ripartizione dei seggi – **che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale**; questa lista, o coalizione di liste, è quella **vincitrice** e le spetta l'assegnazione di almeno **340** seggi, mentre tutte le altre liste e coalizioni, si ripartiscono i restanti 277 seggi.

Individuata la lista, o la coalizione di liste vincente, le operazioni di ripartizione e assegnazione dei seggi comprendono tre principali fasi:

- 1) **la ripartizione e assegnazione dei seggi in sede nazionale tra le liste non coalizzate e le coalizioni**; queste operazioni si concludono con l'assegnazione dei seggi in sede nazionale complessivamente alle coalizioni e quindi, singolarmente, alle **liste ammesse al riparto** che vi appartengono; a questo fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale:
 - a) effettua una prima ripartizione proporzionale dei 617 seggi fra coalizioni e liste non coalizzate ammesse; determina **il quoziente elettorale nazionale** (ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali conquistate dalle coalizioni di liste e dalle liste singole per il numero dei seggi da attribuire) e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti;
 - b) verifica se in base a questa prima ripartizione la lista o la coalizione "vincente" abbia ottenuto **almeno 340 seggi**; in caso positivo procede direttamente a ripartire fra le liste in sede nazionale i seggi assegnati cumulativamente alle coalizioni e, successivamente, ad assegnare quei seggi nelle circoscrizioni;
 - c) in caso negativo, assegna 340 seggi alla lista vincente e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi fra le altre coalizioni e liste non coalizzate; anche in questo caso la formula di ripartizione è quella dei quozienti interi e dei maggiori resti;
 - d) utilizzando ancora il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti **ripartisce fra le liste** che ne fanno parte i 340 seggi assegnati alla coalizione vincente; i 340 seggi sono invece ripartiti direttamente **fra le circoscrizioni** se a vincere le elezioni sia stata una lista non coalizzata;
 - e) ripartisce infine tra le liste che ne fanno parte i seggi eventualmente assegnati ad altra coalizione;
 - f) al termine di questa prima fase i 617 seggi risultano assegnati in sede nazionale cumulativamente alle coalizioni e singolarmente alle liste che vi appartengono.

- 2) **l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni alle coalizioni e alle liste non coalizzate**: queste operazioni sono anch'esse sostanzialmente proporzionali e sono dirette a far sì che i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base alla popolazione residente, siano ripartiti fra le coalizioni e le liste non coalizzate in base al numero di voti che ciascuna di esse ha ottenuto nella circoscrizione e – se attribuito – in base al rapporto proporzionale stabilito dal premio di maggioranza. Al termine di queste operazioni la somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione e liste non coalizzate dovrà essere uguale al totale dei seggi ad esse spettanti secondo la ripartizione effettuata in sede nazionale e, contestualmente, la somma dei seggi assegnati a tutte le coalizioni e liste non coalizzate in ciascuna circoscrizione dovrà essere uguale al numero di seggi assegnati alla circoscrizione in base alla popolazione residente;
- 3) la **ripartizione** fra le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione **nelle circoscrizioni**. La formula utilizza il **quoziente circoscrizionale di coalizione**, pertanto il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione a ciascuna lista è proporzionale ai voti che essa ha ottenuto sia nei confronti delle altre liste della coalizione nella circoscrizione, sia nei confronti dei voti ottenuti dalla stessa lista nelle altre circoscrizioni. Il sistema di assegnazione prevede alcune modalità di **correzione** del risultato meramente proporzionale quando esso abbia assegnato seggi in eccedenza o in difetto a liste e circoscrizioni (articolo 83, comma 2, D.P.R. n. 361/1957).

Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale nazionale **comunica** le assegnazioni agli uffici elettorali circoscrizionali e questi procedono alla **proclamazione** dei candidati, determinandoli in ordine di successione nella lista, sino a concorrenza del numero che spetta a ciascuna di esse.

La circoscrizione Valle d'Aosta, ventisettesima circoscrizione, è costituita in **collegio uninominale** e il deputato ad essa spettante (in base alla popolazione residente) è eletto con il metodo del **maggioritario semplice**. La L. 270/2005 non ha modificato il sistema in vigore, come disciplinato, da ultimo, dalla L. 277/1993. Nella circoscrizione Valle d'Aosta concorrono infatti **candidature individuali** e non liste di candidati.

La disciplina per l'elezione del **Senato** presenta molte analogie con quella descritta per la Camera, ma presenta alcune differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto **su base regionale** (art. 57, co. 1°, Cost.).

I seggi, con esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, tra le liste di candidati concorrenti mediante riparto proporzionale e le soglie di sbarramento (più elevate) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione; il premio alla coalizione o lista singola più votata è assegnato regione per regione con l'attribuzione del **55%** dei seggi spettanti, qualora la stessa non abbia già conseguito tale risultato.

Sono ammesse al riparto:

- a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi, purché al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento;
- b) le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi;
- c) e singole liste che hanno ottenuto almeno l'8 per cento sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20 per cento.

I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione (con arrotondamento all'unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola **con il maggior numero di voti** regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Sono proclamati eletti, sino a concorrenza dei seggi assegnati ad ogni lista nella regione, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l'ordine di presentazione.

Per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige sono previsti sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre per il Molise si utilizza il metodo proporzionale puro.

Con riferimento alla **circoscrizione Estero** occorre premettere che due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una "circoscrizione" dedicata.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere per cui, detratti dodici deputati e sei senatori eleggibili nella circoscrizione estero, il numero risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

Con la L. n. 459/2001, con cui venne data attuazione alla previsione costituzionale, sono individuate nella circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli stati ed i territori relativi a:

- a. Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b. America meridionale;
- c. America settentrionale e centrale;
- d. Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. n. 459/2001, art. 1, comma 2). L'attribuzione dei seggi, per i senatori come per i deputati, avviene con criterio proporzionale e si svolge a livello delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (ibidem art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. Successivamente l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene proporzionalmente secondo il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

LEGGE ELETTORALE REGIONALE

La legge elettorale è l'atto con cui viene disciplinato il sistema elettorale di una democrazia rappresentativa, attraverso la definizione delle norme che regolano le elezioni nel loro complesso e che, nello specifico, consentono di trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi.

Le leggi elettorali disciplinano normalmente:

- le modalità di indizione della competizione elettorale;
- l'elettorato attivo e passivo;
- le modalità di presentazione delle candidature;
- il procedimento elettorale propriamente detto;
- le modalità tecnico-operative di esercizio del voto;
- la formula elettorale (la formula matematica di attribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti);
- le modalità di presentazione di eventuali contestazioni e ricorsi e della loro definizione;
- le modalità di sostituzione nell'ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica.

Con riferimento al rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, il novellato articolo 122 della Costituzione ha conferito alle regioni l'esercizio della potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

L'approvazione della legge elettorale della Regione Piemonte, o di sue eventuali modifiche, deve avvenire, ex articolo 17, comma 4, dello Statuto, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Al momento, la Regione Piemonte non si è ancora dotata di una organica legge regionale in materia elettorale, avendo esercitato la competenza in detto ambito solo parzialmente, con l'emanazione della legge 29 luglio 2009, n. 21 recante "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*". La tornata elettorale del 2010 si è dunque svolta, oltre che sulla base del menzionato provvedimento regionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) e dalle leggi statali 17 febbraio 1968, n. 108

(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

LEGISLATURA

Indica l'arco temporale che intercorre tra un'elezione e l'altra, designando il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato delle stesse (art. 88 Cost.) o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.). L'art. 61, secondo comma, della Costituzione dispone, invece, la *prorogatio* (vedi voce) dei poteri (e non della durata in carica), limitata all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento delle nuove Camere.

Con riferimento ai consigli regionali, l'art. 5 della legge n. 165 del 2004 stabilisce che gli organi elettivi delle regioni durino in carica cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato e che il quinquennio decorra dalla data delle elezioni.

Lo Statuto autorizza, inoltre, la proroga dei poteri del Consiglio fino a che non si è riunito quello nuovo.

La legislatura si articola in:

✓ sessioni: periodi continuativi di lavoro degli organi assembleari, compresi fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori. I lavori del Consiglio regionale sono organizzati per sessioni quadrimestrali: esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre; sono, inoltre, previste apposite sessioni di bilancio e di assestamento. Il consiglio può riunirsi, su determinati argomenti, e nel rispetto delle indicazioni procedurali previste dallo Statuto e dal Regolamento interno, anche in sessioni straordinarie.

✓ sedute: sono rappresentate dalle singole riunioni. Ciascuna sessione consiste di più sedute.

La fine della legislatura determina la decadenza di tutti i progetti di legge non ancora approvati, che possono essere presi nuovamente in esame se ripresentati entro un termine prefissato.

LISTA ELETTORALE

Il lemma, da non confondere con quello simile che rinvia alla capacità di ogni cittadino avente pieni diritti di essere elettore e che è disciplinato dall'art. 48 della Costituzione, si riferisce all'elenco dei candidati, generalmente presentata da un partito o movimento politico o da più partiti o movimenti coalizzati, che concorrono, sotto uno stesso simbolo, a una carica elettiva. Il numero massimo e quello minimo dei candidati componenti ciascuna lista è stabilito per legge che, ai fini della presentazione, impone normalmente, salvo che non contempli apposite disposizioni di esenzione, la raccolta di un numero prestabilito di firme di elettori, variabile in dipendenza del tipo di elezione e dell'ampiezza della circoscrizione elettorale in cui la lista viene presentata.

Nel caso in cui il sistema elettorale sia di tipo proporzionale, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati proporzionale al numero di voti ottenuti. Se è previsto il voto di preferenza, sono eletti i candidati che all'interno della lista hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze; se, al contrario, non è previsto tale voto (cd. lista bloccata), sono eletti i candidati inseriti in base all'ordine di presentazione nella lista.

Quando, invece, il sistema elettorale è di tipo maggioritario, vengono eletti in blocco tutti i candidati della lista che ottiene più voti (nel sistema maggioritario uninominale ciascuna lista è costituita da un unico candidato).

In alcuni sistemi elettorali, quale ad esempio quello adottato in talune elezioni regionali, ciascuna lista presenta un candidato presidente; in caso di liste collegate, più liste possono esprimere lo stesso candidato presidente. Il sistema elettorale può anche prevedere il cd. voto disgiunto, che consente di votare, sulla stessa scheda, per un candidato presidente e per una lista collegata a un altro candidato presidente.

LISTA PROVINCIALE

Consiste, come previsto dall'articolo 9 della legge 108/19868, in un elenco contenente un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione più uno e non inferiore alla metà di tale numero, arrotondato all'unità superiore. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto o che compiranno il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, dalle ore 8 del trentesimo alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

LISTA REGIONALE (c. d. LISTINO)

La lista regionale, comunemente definita "listino," è il prodotto dello spirito maggioritario della L. n. 43/1995 che riformò la legge n. 108/1968, di impianto squisitamente proporzionale. Tale innovazione prevede l'attribuzione dell'80% dei seggi con metodo proporzionale, mentre per il restante 20% avviene con il metodo maggioritario.

L'innesto dell'elemento maggioritario nell'impianto tradizionalmente proporzionale è concretamente rappresentato dal fatto che viene eletto presidente della Giunta regionale colui che ha riportato il più alto numero di voti nella competizione maggioritaria.

La percentuale del 20% dei seggi è destinata, nell'ambito della circoscrizione unica regionale, alle concorrenti liste regionali, seppure necessariamente collegate con uno o più gruppi di liste provinciali, e rappresenta il c.d. premio di maggioranza attribuito alla lista regionale che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva.

Il doppio voto consentito da questo sistema permette all'elettore da un lato di premiare una determinata lista a livello provinciale, dall'altro di scegliere la lista regionale (o la coalizione di liste) preferita a livello maggioritario, eventualmente avvalendosi della possibilità di votare in modo politicamente disgiunto.

Il reciproco collegamento fra la lista regionale e il gruppo di liste provinciali è a pena di nullità; parimenti, la presentazione della lista regionale deve essere collegata con almeno un gruppo di liste presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore (cfr. L. n. 43/1995 art. 1 commi 3-8).

Come disposto dall'articolo 5 della L. Cost. n. 1/1999 sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Gli effettivi tipo maggioritario voluti dal Legislatore in questo tipo di competizione elettorale si manifestano essenzialmente sia attraverso l'elezione diretta del Presidente sia attraverso l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate a lui collegate. Detto premio, ovvero la quota di seggi conquistati dalla lista regionale, non è fissa (20% seggi consiliari) bensì variabile; infatti tale percentuale viene attribuita integralmente solo se in seguito all'assegnazione dell'80 per cento dei seggi provinciali la maggioranza abbia conseguito una quota di seggi inferiore al 50 per cento di quelli attribuiti al Consiglio.

Nel caso in cui, diversamente, la lista ovvero i gruppi di liste vincitori abbiano già raggiunto con le liste provinciali almeno il 50 per cento dei seggi, il premio di maggioranza collegato alla lista regionale si riduce alla metà e l'altra metà viene ripartita fra le liste di minoranza.

LISTA APERTA – CHIUSA (BLOCCATA)

Lista aperta: gli elettori possono indicare non solo la lista , ma anche i loro candidati favoriti all'interno di quella lista. I seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

Lista chiusa o bloccata: l'ordine dei candidati eletti è determinato dal partito stesso e gli elettori non possono esprimere una preferenza per un particolare candidato.

LISTE ELETTORALI

Il lemma, da non confondere con quello simile che rinvia alla capacità di ricoprire cariche elettive ed è disciplinato nel nostro ordinamento dall'articolo 51 della Costituzione, si riferisce agli elenchi dei cittadini elettori tenuti da ogni comune.

Le liste elettorali, di ciascun comune, si distinguono in generali (che comprendono tutti cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistono cause di incapacità elettorale), sezionali (che comprendono solo gli elettori che abitano in una determinata zona più o meno vasta del comune) e liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento europeo, Unione europea).

Nelle liste elettorali sono iscritti d'ufficio i cittadini italiani, in possesso della capacità elettorale, che risultano ricompresi nel registro della popolazione stabile del comune (anagrafe della popolazione residente nel comune stesso) o nell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa.

La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali sono assicurate da una serie di adempimenti svolti da tutti i comuni a scadenza determinata e con procedure identiche.

Le revisioni delle liste si distinguono in semestrali, dinamiche ordinarie e dinamiche straordinarie

MANDATARIO ELETTORALE

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale.

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Non è possibile designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (art. 7 L. 515/1993).

I candidati che spendono meno di lire 5.000.000 (€ 2.582,28), avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.

MANDATO IMPERATIVO (DIVIETO)

Tutti coloro che entrano a far parte di un organo elettivo devono poter esercitare il loro mandato liberamente senza essere soggetti ad alcun vincolo giuridico sia nei confronti degli elettori dei collegi che li hanno eletti sia nei confronti dei partiti per i quali sono candidati.

MATTARELLUM

Sistema elettorale (così chiamato dal nome del suo relatore, On. Sergio Mattarella), in vigore in Italia fino al 2005 e introdotto con la legge elettorale n. 43 del 1995, si configurava come un sistema maggioritario misto per l'elezione dei membri delle Camere e consisteva nell'assegnazione del 75% dei seggi con sistema maggioritario mentre il restante 25% dei seggi era attribuito con il sistema proporzionale.

Con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 è stato riformato il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica introducendo un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.

PARITA' DI GENERE

Il principio della promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive è presente a livello costituzionale nell'articolo 51, primo comma, che recita "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" e nel settimo comma dell'articolo 117 dove "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Il riequilibrio della rappresentanza di genere passa quindi attraverso azioni positive, misure e interventi sulla legislazione elettorale, sia di fonte statale che regionale.

In ambito statale le misure di riequilibrio trovano soluzioni diverse, a seconda dei livelli di rappresentanza, sia con riferimento alle candidature che al rapporto numerico tra i sessi, all'ordine di successione nella lista e alle modalità sanzionatorie in caso di mancato rispetto delle normativa.

Con la legge 15 febbraio 2016 n. 20 "Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali" si prevede, invece, che le regioni a statuto ordinario, nel disciplinare con legge il proprio sistema elettorale, promuovano le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure specifiche a seconda dei diversi sistemi elettorali regionali.

Il testo della legge, all'articolo 1, considera tre ipotesi di riequilibrio della parità di genere nei casi in cui si tratti di:

a) liste con preferenze.

Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere:

- in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale, con una quota di lista riservata del 40 % ;
- deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso; diversamente, le preferenze successive alla prima vengono annullate.

b) liste senza espressione di preferenze (c.d. liste "bloccate").

Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda liste senza espressione di preferenze, nella legge elettorale regionale deve essere disposta l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

c) collegi uninominali.

Nel caso in cui il sistema elettorale regionale si articoli su collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

L'equilibrio di genere in questo caso risiederebbe, quindi, nel rispetto di una quota riservata pari al 40% delle candidature dello stesso sesso presentate sotto lo stesso simbolo.

Peraltro, ad oggi, nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede collegi uninominali.

Questo provvedimento si inserisce nel solco di quelli già approvati negli ultimi anni, come la legge 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, nella quale, con riferimento alla rappresentanza a livello regionale, era stato introdotto unicamente il principio secondo il quale le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione del Presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, promuovano “la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”.

Ad oggi, dall'esame della normativa, risulta che i legislatori regionali non hanno operato scelte uniformi; a titolo esemplificativo, si citano, qui di seguito, i casi di alcune regioni: Campania e Lazio pongono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale o di circoscrizione, per le Marche nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo dei candidati presentati, mentre Abruzzo, Puglia e Umbria hanno adottato il tetto del 60% di candidati dello stesso sesso in ogni lista circoscrizionale, infine, in Lombardia e Toscana vige l'obbligo di alternanza uomo-donna.

La doppia preferenza di genere è prevista in Campania (che fu la prima a introdurla) in Toscana, Emilia Romagna e Umbria.

PREFERENZA

Il voto di preferenza è quello espresso dall'elettore per un candidato, all'interno di una lista elettorale, qualora non si tratti di lista “bloccata”.

Il sistema elettorale può prevedere per l'elettore la facoltà di esprimere uno o più voti di preferenza e in tal caso il candidato viene eletto in base alla graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti.

Il voto di preferenza è tipico dei sistemi di tipo proporzionale (o misto) in presenza di una ripartizione del territorio su base di circoscrizioni elettorali; non è applicabile nei sistemi elettorali di tipo maggioritario, in cui vengono eletti tutti i candidati della lista vincente, ovvero in presenza di collegi elettorali uninominali.

L'attuale sistema elettorale per le elezioni politiche, introdotto dalla L. n. 270/2005 prevede un sistema di liste bloccate, per cui i candidati vengono eletti in base ai voti ottenuti dalla lista, secondo l'ordine di presentazione all'interno della lista stessa; il sistema delle preferenze è

peraltro attualmente previsto dai sistemi elettorali per le elezioni amministrative, regionali ed europee.

Lo strumento della “**preferenza**” è stato considerato dal Legislatore come un mezzo per conseguire una posizione di riequilibrio delle rappresentanze di genere ; infatti, con l’approvazione della legge 23 novembre 2012 , n. 215 “ **Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni**”, sono state introdotte misure significative relative alla composizione delle liste dei candidati e altre volte a consolidare la parità di genere nelle giunte e, più in generale, in tutti gli organi collegiali non elettivi di comuni e province⁷.

Tale legge prevede:

- 1) la modifica l’articolo 6 del TUEL (Testo Unico Enti Locali). Prima della modifica, l’articolo in questione demandava agli statuti comunali e provinciali l’adozione di norme per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti. La legge 215 sostituisce la parola “promuovere” con “garantire”, con un chiaro intento rafforzativo e specifica che questa disposizione si applica agli organi collegiali “non elettivi”.
- 2) per i Comuni da 5 mila a 15 mila abitanti:
 - a) nessuno dei due generi può figurare nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in misura superiore ai due terzi dei candidati (quota di $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$) ;
 - b) sanzione per inottemperanza alla quota di lista: la commissione elettorale decurta, a partire dall'ultimo, i candidati del genere in eccesso rispetto alla quota prevista. Per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, non è prevista riacquiescenza, pertanto per questi comuni la cancellazione dei nominativi eccedenti non può comunque oltrepassare il numero minimo di candidati prescritto per l’ammissione della lista;
 - c) doppia preferenza di genere con annullamento eventuale solo della seconda preferenza. L’elettore può esprimere fino a due preferenze. Qualora decida di esprimere la seconda preferenza, questa deva andare ad un candidato di genere diverso da quello per cui ha espresso la prima preferenza, pena l’annullamento della seconda preferenza;
- 3) per i Comuni sopra i 15 mila abitanti :

⁷ La legge non contiene disposizioni relative ai consigli provinciali, vista la fase di riassetto che le vede impegnate, né alle giunte regionali, vista la competenza riservata agli statuti regionali. Così come nulla si dispone in merito ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (fatta eccezione per la norma programmatica per gli statuti)).

- a) nessuno dei due generi può figurare nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in misura superiore ai due terzi dei candidati (quota di $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$);
- b) sanzione per inottemperanza alla c.d. quota di lista: la commissione elettorale decurta, a partire dall'ultimo, i candidati del genere in eccesso rispetto alla quota prevista. Per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti è prevista la riconsiliazione della lista nel caso in cui la lista così revisionata contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- c) doppia preferenza di genere, con annullamento eventuale solo della seconda preferenza. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Qualora decida di esprimere la seconda preferenza, questa deve andare ad un candidato di genere diverso da quello per cui ha espresso la prima preferenza, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Per quanto attiene alle elezioni regionali, la legge 215 modifica l'art. 4⁸ della L. n. 165/2004 ha introdotto il principio della promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato. A tale principio, già esistente a livello costituzionale (art. 117, settimo comma), è stata data attuazione con la legge 15 febbraio 2016 n. 20, nella quale, rispetto ai principi generali della legge 215/2004, vengono individuate quelle misure, alle quali il Legislatore regionale dovrà attenersi, circoscritte e positivamente volte alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché norme dettagliate sia relativamente alle modalità di espressione del voto di preferenza che in materia di composizione/presentazione delle liste dei candidati.

La preferenza di genere, che costituisce una delle modalità più efficaci per la finalità di riequilibrio fra i generi, venne introdotta nell'ordinamento, per la prima volta, dalla Regione Campania con la propria legge elettorale (L. R. n. 4/2009); in seguito a ricorso del Governo, la preferenza di genere venne sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 4/2010 dichiarò non fondata la questione di legittimità promossa dal Governo con riferimento agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione.

Secondo la Corte le disposizioni della legge regionale elettorale campana erano coerenti con il quadro costituzionale costituito dagli articoli 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, che pongono il principio della parità dei sessi nella rappresentanza politica⁹.

⁸ testo dell'articolo 3 del disegno di legge con le disposizioni di principio in questione:

(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive»

⁹ La disposizione censurata, come argomentato dalla Corte, non incideva sulla parità di *chances*, non prefigurava un risultato elettorale alterando forzatamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori. La disposizione regionale non era "in alcun modo idonea a

PREMIO DI MAGGIORANZA – RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

Meccanismo di attribuzione dei seggi mediante il quale alla lista o alla coalizione di liste vincitrice viene attribuito un numero di seggi superiore a quello effettivamente ottenuto al fine di garantire la stabilità di governo. Tale principio è previsto dall'articolo 4 della legge 165/2004, in base al quale le regioni nella disciplina del loro sistema elettorale devono rispettare alcuni principi fondamentali, ovvero la costruzione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Il Legislatore, pertanto, da un lato ha inteso preservare il principio della stabilità politica delle maggioranze, già in precedenza messo in rilievo dall'articolo 15 della legge n. 108/1968 così come modificata dalla legge n. 43/1995, laddove prevede un premio di maggioranza, variabile, per garantire la governabilità politica e dall'altro la rappresentanza delle minoranze onde garantire l'esistenza di una forza politica di diverso orientamento programmatico rispetto alla maggioranza, ma che rivesta la funzione di controllo e di alternativa politica.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come previsto dall'articolo 122 della Costituzione, dopo la revisione ad opera della L. Cost. n. 1/1999, "il Presidente della Giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

L'articolo 122 della Costituzione, al primo comma, attribuisce alla legge regionale il compito di definire il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale.

Con la suddetta legge costituzionale, all'articolo 5, veniva disposta la transitoria costituzionalizzazione, fino all'adozione dei nuovi Statuti regionali (ex art 123 Cost.) e delle relative leggi elettorali, delle vigenti disposizioni di legge statali in materia di elezione dei Consigli regionali.

Il procedimento elettorale di elezione del Presidente regionale, significativamente innovato, passava, dalla forma indiretta caratterizzata dall'elezione in aula del Presidente da parte del Consiglio, all'elezione diretta popolare.

prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, segnatamente sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità – tutte consentite in astratto dalla normativa censurata – dimostra che tale regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva".

L'articolo 5 dispone che i capolista delle liste regionali (c.d. listino) siano i candidati alla presidenza e venga proclamato Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti, mentre al candidato presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli del vincitore è garantito un seggio consiliare.

La forma del governo regionale, qualunque possano essere le scelte statutarie, è delineata nelle norme costituzionali (art. 121), laddove si dice che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del governo della Repubblica.

L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente eletto a suffragio universale e diretto, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, comporta la dimissione della Giunta e il conseguente scioglimento del Consiglio stesso.

Tale mozione, unitamente alle vicende collegate alla persona fisica del Presidente (morte, impedimento permanente, rimozione, dimissioni), provocando la caduta della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, collegano le sorti dell'organo esecutivo a quello legislativo, secondo la formula *aut simul stabunt aut simul cadent*.

Come previsto nell' articolo 122 della Costituzione il sistema di elezione (ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità) sono disciplinati con legge della regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (cfr. L. n. 165/2004, articoli 2 e 4).

Ai sensi del quinto comma dell' articolo 122, il presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

La legge n. 165/2004 individua, tra i principi fondamentali ai quali deve attenersi la legge regionale, la non immediata rieleggibilità, allo scadere del secondo mandato consecutivo, del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia (art. 2, comma 1 lett f) e la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale se il primo è eletto a suffragio universale e diretto; invero, qualora la regione avesse adottato per l'elezione modalità diverse dal suffragio universale e diretto, è previsto un termine tassativo, non superiore a 90 giorni, per l'elezione del presidente o per l'elezione o la nomina della Giunta.

E' evidente la netta preferenza mostrata dalla Carta costituzionale per l'elezione diretta popolare, anche se, poiché alle singole regioni, ex articolo 123 primo comma, è lasciata la possibilità di scegliere una diversa soluzione, è lo Statuto regionale a determinare la forma di governo di ciascuna regione. Peraltro, finora, tutte le regioni italiane che hanno adottato un nuovo Statuto e deliberato una legge elettorale hanno optato per la scelta indicata a livello costituzionale.

Tutte le Regioni che hanno adottato la propria legge elettorale hanno anche scelto un sistema di voto a turno unico, sia per il Presidente della Giunta, sia per il Consiglio regionale. Il primo è dunque eletto se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi fra i diversi candidati

alla carica di Presidente della Giunta, mentre il secondo risulta eletto in base a sistemi che variano ormai da regione a regione, ma che hanno in comune il fatto che la composizione del Consiglio è condizionata dal risultato dell'elezione del Presidente: la maggioranza del primo deve essere omogenea con la maggioranza politica che ha eletto il secondo.

La Regione Piemonte ha disciplinato l'elezione nonché funzioni e attribuzioni del Presidente della Giunta regionale con gli articoli 50, 51 e 52 dello Statuto.

PROCLAMAZIONE

Atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica per la quale si è presentato alle elezioni.

Come disposto dall'articolo 5 della legge Costituzionale n. 1/1999 e in assenza di una specifica legge regionale in materia, è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato, capolista delle lista regionale, che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente fa parte del Consiglio regionale.

È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente delle Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Nel caso del candidato consigliere, viene proclamato eletto a opera del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, nei limiti dei posti a cui la lista ha diritto, secondo la graduatoria delle cifre individuali, data dalla somma dei voti di preferenza validi.

PROPAGANDA ELETTORALE

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate dalle seguenti leggi:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
- legge 24 aprile 1975, n. 130 "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" come modificata, da ultimo, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", e successive modificazioni;
- legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

La propaganda tradizionale, mediante affissioni, comizi, volantini, altoparlanti, è regolata come segue: a decorrere dal 30° giorno antecedente quello delle elezioni, i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema

uninominale, i singoli candidati o i partiti o gruppi politici cui essi appartengono, possono affiggere manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, esclusivamente negli appositi spazi individuati e assegnati d'ufficio dalla giunta municipale seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature (propaganda diretta).

La Giunta provvede, altresì, ad assegnare spazi di "propaganda indiretta" a coloro che, pur non partecipando direttamente alle elezioni, intendano sostenere le liste o i candidati, o comunque influire sulle scelte elettorali (art. da 1 a 5 della legge n. 212/1956).

Sono altresì consentite, sempre dal 30° giorno, le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione, da parte dei promotori, agli organi di polizia, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975).

Dal 30° giorno è invece vietata:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi (art. 6 della legge n. 212/1956 e art. 7, comma 2, della legge 130/1975).

Nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati e altri manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956).

Nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della legge n. 212/1956).

Agevolazioni postali e fiscali

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato in un collegio uninominale) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti, dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).

Obblighi di informazione

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, sono tenute a informare i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (art. 9 comma 2, della legge n. 28/2000).

Sondaggi politici ed elettorali

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione, vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.

I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).

Uso mezzi tv e stampa

Le principali norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, da ultimo modificata dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della normativa che disciplina la materia.

PROROGATIO

Istituto che consente ai titolari degli organi di continuare a esercitare le loro funzioni nonostante la scadenza del termine del loro mandato, in attesa della nomina o dell'elezione dei successori. È prevista dall'articolo 20 della Statuto regionale, il quale, al comma 2 stabilisce che finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.

Per quanto riguarda il Parlamento, la prorogatio delle Camere si distingue dalla loro proroga: mentre la prima opera di diritto, la seconda è l'effetto di un atto delle stesse Camere, adottato con legge, che la Costituzione (art. 60) ammette solo in caso di guerra.

QUOZIENTE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

È il quoziente ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste provinciali ammesse al riparto dei seggi, nella circoscrizione, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, aumentato di un'unità (formula Droop, attualmente utilizzata col sistema elettorale regionale di fonte statale).

QUOZIENTE ELETTORALE REGIONALE

È il quoziente ottenuto dividendo la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste (ammesse al riparto dei seggi) per il numero dei seggi che restano da attribuire, in quanto non assegnati nella fase proporzionale (sistema elettorale regionale di fonte statale).

RESTI

Possono considerarsi resti i voti che non sono risultati utili al fine della diretta attribuzione dei seggi. L'individuazione dei resti costituisce un passaggio fondamentale nell'ordine delle operazioni che devono essere svolte, nell'ambito delle formule proporzionali, per effettuare il riparto dei voti con il metodo detto della **quota o quoziente**, determinato dal rapporto tra il numero dei voti espressi nel collegio e il numero dei seggi messi in palio nel collegio stesso.

Secondo tale metodo, raramente il semplice quoziente elettorale, in particolare quello intero, permette di attribuire tutti i seggi del collegio, per cui, oltre ai possibili correttivi al denominatore del rapporto, si provvede a completare l'assegnazione dei seggi attraverso la distribuzione dei resti.

In dettaglio, secondo la formula Hare (o dei più alti resti), il quoziente corrisponde alla parte intera della divisione $Voti\ espressi / N\ seggi = q$. Un gruppo di liste che avrà ottenuto M voti, otterrà seggi pari al rapporto M / q . I seggi non distribuiti in questo modo sono assegnati ai partiti che hanno i resti più alti.

A titolo d'esempio si propone la seguente tabella:

Seggi da assegnare : 8

Voti validamente espressi : 450.000

Quoziente : $450.000/8 = 56.250$

GRUPPO DI LISTE	VOTI	QUOZIENTE	SEGGI PIENI	RESTI	SEGGI
ALFA	180.000	3,2	3	11.250	3
BETA	150.000	2,66	2	37.500	3
GAMMA	90.000	1,6	1	33.750	2
DELTA	30.000	0,53	0	30.000	0

SCHEDE ELETTORALE

Supporto cartaceo che consente all'elettore la possibilità di esprimere una scelta tra le varie proposte politiche. La scheda è definita:

- ✓ **valida**, se risulta inequivocabile la volontà di attribuire il voto a una determinata lista;
- ✓ **bianca**, se non contiene alcuna espressione di voto;
- ✓ **nulla**, solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile e univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere;
- ✓ **annullabile**: si tratta di casi particolari in cui l'espressione del voto è viziata da irregolarità di tipo procedurale, come, per esempio, il caso in cui l'espressione del voto non avvenga in cabina (D.P.R. n. 570/1960, art. 50), ovvero nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto (D.L. n. 49/2008, art. 1, comma 1);

SCIoglimento ANTICIPATO – SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano, come previsto dall'art. 53 dello Statuto e dall'art. 5, comma 2, lett. b), della L. Cost. 1/1999, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti; dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti (art. 52 Statuto).

SCRUTINIO

Spoglio delle schede di votazione.

SEGGIO ELETTORALE

Luogo dove fisicamente si effettua la votazione.

Il seggio elettorale è costituito da un Presidente, 4 scrutatori, tra i quali il presidente nomina il vicepresidente, e un segretario. La nomina del Presidente viene fatta dal presidente della Corte d'Appello. L'impossibilità ad accettare l'incarico per motivi giustificati deve essere comunicata al Presidente della Corte d'Appello e al Sindaco.

SEZIONE ELETTORALE

Circoscrizione territoriale nella quale l'elettore risiede ed esercita il diritto di voto.

SISTEMA ELETTORALE

La locuzione "sistema elettorale" si riferisce alle procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti di una determinata organizzazione. Nei moderni contesti politici queste procedure rappresentano lo strumento necessario per realizzare quella democrazia rappresentativa in cui l'azione di chi governa, in senso lato, è tendenzialmente conforme alle esigenze di chi è governato.

Il termine "sistema elettorale" può essere utilizzato con una accezione più o meno ampia, a seconda che ci si riferisca alla disciplina complessiva concernente il fenomeno elettivo oppure al procedimento di trasformazione dei voti in seggi. In quest'ultimo caso si parla più propriamente di formula elettorale, nel primo di sistema elettorale in senso lato. Esiste anche

una terza nozione intermedia di sistema elettorale in senso stretto, che abbraccia quegli elementi tecnici riguardanti la procedura elettorale, ma che non si risolvono nella semplice formula elettorale, quali, ad esempio, la dimensione dei collegi o la struttura della scheda elettorale.

SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

La potestà legislativa in materia elettorale è stata attribuita alle regioni dall'articolo 122 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*), il quale ha sancito il superamento della riserva statale della disciplina dei sistemi elettorali dei consigli regionali e, dunque, dell'unitaria disciplina in tale campo, disponendo che *“il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei singoli consiglieri regionali sono disciplinati con leggi della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”*. In materia elettorale, dunque, lo Stato può legittimamente stabilire soltanto i principi fondamentali, mentre le disposizioni di dettaglio sono costituzionalmente assegnate alle leggi regionali. I suddetti principi sono stati in seguito definiti dalla legge cornice 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

La nozione di “sistema di elezione” non è da intendersi circoscritta alla determinazione del “sistema di elezione” in senso stretto, ossia ai meccanismi di traduzione dei voti in seggi. Essa, infatti, ricomprende anche la parte relativa al “procedimento elettorale”, ossia alla disciplina delle procedure di presentazione delle liste nonché a tutto quanto attiene all'organizzazione della funzione elettorale e allo svolgimento delle elezioni.

Nello specifico, ogni sistema elettorale si compone di due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi. Il primo si caratterizza per tre elementi necessari: la lista, la scheda elettorale e il voto (che può essere solo per la lista - si parla allora di sistema blindato - oppure, se quest'ultima non è bloccata, anche per il candidato). Il secondo dipende dalla formula elettorale adottata, cioè dalla scelta della modalità del calcolo con cui i voti verranno trasformati in seggi. La formula, a sua volta, è classificabile in tre categorie: maggioritaria, proporzionale o mista. Le formule maggioritarie, che sono le più antiche, tendono a premiare i candidati o i partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali e possono prevedere l'introduzione di un *quorum* e un secondo turno di votazione, il cd. ballottaggio). Le formule proporzionali, invece, che sono state elaborate a partire dalla seconda metà dell'ottocento, tendono a stabilire un rapporto proporzionale tra i voti ottenuti da un candidato o da partito e i seggi a esso assegnati con l'intento di rappresentare il più possibile tutti gli elettori. I metodi più utilizzati sono quello del “quoziente e dei più alti resti” ovvero il metodo d'Hondt e sue varianti. A partire dagli anni novanta,

infine, si sono sempre più affermati i sistemi misti, basati su formule elettorali in cui compaiono elementi caratterizzanti entrambe le altre due categorie.

La legge costituzionale n. 1/1999 “ *Disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni*” introduceva, con normativa peraltro transitoria, sia l’istituto dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (ed una serie di regole collegate al principio “aut simul stabunt aut simul cadent”), sia la previsione del procedimento di formazione, del contenuto e dei limiti del nuovo statuto regionale, che è l’atto deputato a regolare la “forma di governo regionale”, nei limiti dei precetti costituzionali.

Qualora lo Statuto adottato dalla regione lo prevedesse, la regione avrebbe la facoltà di sostituire la forma di governo indicata come preferenziale nella Carta costituzionale (cfr. articoli 121, 122, 126 Cost.) con una delle possibili varianti della forma di governo parlamentare.

Ciascuna regione, pertanto, come disposto nell’articolo 122 Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato e della forma di governo statutariamente fissata, disciplina con propria legge il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità ed incompatibilità) del Presidente della Giunta Regionale nonché dei consiglieri regionali.

Qualora le regioni non abbiano ancora esercitato la funzione legislativa ai sensi dell’articolo 122, l’articolo 5 della predetta legge dispone che il procedimento elettorale rimanga disciplinato dalla normativa statale, ovvero la legge 17 febbraio 1968 n. 108, la legge 23 febbraio 1995, n. 43 e la legge costituzionale n. 1 del 1999, che hanno introdotto un sistema proporzionale con un significativo premio per la maggioranza.

I seggi sono attribuiti secondo due diverse modalità: l’80 per cento con sistema proporzionale in circoscrizioni coincidenti con il territorio delle province; il restante 20 per cento con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali (c.d. listini) concorrenti, in un’unica circoscrizione coincidente con il territorio della regione, il cui capolista è candidato alla presidenza della Giunta regionale.

L’elettore deve esprimere il voto su un’unica scheda divisa in due parti: la prima, dove compaiono i contrassegni di ciascuna lista provinciale (concorrenti per l’assegnazione proporzionale dei quattro quinti dei seggi) con a fianco lo spazio per indicare una preferenza; la seconda in cui è riportato il nominativo del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal o dai contrassegni della medesima lista regionale.

L’elettore dispone di **una sola scheda e di due voti**. La scheda è formata in modo da indicare chiaramente all’elettore, attraverso la composizione dei simboli in due rettangoli e la combinazione successiva dei rettangoli, i collegamenti tra le liste che concorrono per i seggi del collegio provinciale e le liste che concorrono in sede regionale. L’elettore può votare la sola lista provinciale (il simbolo o la preferenza) e il voto si trasferisce alla lista regionale collegata; può votare congiuntamente anche la lista regionale collegata o soltanto la lista regionale (il simbolo o il nome del capolista). In quest’ultimo caso il voto non si trasferisce ad alcuna lista

provinciale. Da ultimo l'elettore può esprimere un voto disgiunto: per una lista provinciale e per una lista regionale **non** collegata.

Concorrono all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste circoscrizionali che ottengono almeno il 3% del totale regionale dei voti validi alle liste circoscrizionali, a meno che essi non siano collegati con una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5% del totale regionale dei voti validi alle liste regionali.

Ripartizione dei seggi proporzionali

L'Ufficio elettorale regionale determina le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste provinciali (somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in ciascun collegio) e le cifre elettorali regionali di ciascuna lista regionale e ammette alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste le cui cifre elettorali sono superiori alle soglie di sbarramento.

Successivamente alla verifica delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, il computo della formula procede in ciascuna circoscrizione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero (L. n. 108/1968, art. 15, commi 1-7) e, presso l'Ufficio centrale regionale, per i seggi da attribuire sulla base dei maggiori resti (L. n. 108/1968 art. 15, commi 8-11).

Per ogni circoscrizione il quoziente elettorale è determinato dal totale dei voti validi alle liste provinciali diviso il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione stessa, aumentato di una unità (correzione Droop). La parte intera del risultato costituisce il quoziente. A ciascuna lista vengono attribuiti tanti seggi **quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista**.

I seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali sono ripartiti in sede di **collegio unico regionale**. Alla ripartizione partecipano tutte le liste ammesse, anche se non hanno conseguito alcun seggio con il quoziente intero. L'Ufficio elettorale regionale determina i voti residui di ciascuna lista provinciale (somma dei voti residui in ciascuna circoscrizione) e il totale dei resti di tutte le liste (legge n. 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2). Determina inoltre il numero complessivo dei seggi che non sono stati attribuiti in sede circoscrizionale (comma 8, n. 1).

Il "**quoziente elettorale regionale**" è dato dalla divisione della somma di tutti i voti residuati per il numero dei seggi che restano da attribuire (quoziente naturale - comma 8, n. 3). L'attribuzione alle liste avviene sulla base dei quozienti interi e della graduatoria decrescente dei maggiori resti (comma 9).

I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di collegio unico regionale sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (commi 10-11).

L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, "per ogni lista della circoscrizione alla quale ha attribuito il seggio", il candidato che, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale (totale dei voti di preferenza ottenuti).

Attribuzione seggi maggioritari

La formula di attribuzione dei seggi maggioritari considera il risultato delle liste regionali sia in termini di seggi (quelli conseguiti dalle liste provinciali collegate), sia in termini di voti (i voti alle liste regionali). L'Ufficio elettorale regionale (da qui in avanti l'Ufficio) determina in primo luogo i parametri del conteggio: la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e i seggi provinciali conseguiti dalle liste collegate.

L'Ufficio verifica in via preliminare quale sia la lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti e quindi, contemporaneamente, qual è il candidato a Presidente della Giunta regionale che in ambito regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Successivamente l'Ufficio procede con due diverse verifiche:

1) se il totale dei seggi provinciali conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale vincente è **pari o superiore al 50% dei seggi assegnati al consiglio**: alla **lista regionale vincente** viene attribuita la **metà della quota dei seggi riservati alla quota maggioritaria** (10% dei seggi attribuiti al Consiglio). Sono quindi proclamati consiglieri, oltre il capolista, che è **proclamato Presidente della Giunta regionale**, gli altri candidati della lista regionale a seguire in ordine di lista (la metà dei componenti del c.d. listino).

La **quota restante dei seggi maggioritari** (pari al 10% dei seggi del Consiglio) viene ripartita tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale vincente. La ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti. A tal fine:

- la somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste interessati viene divisa per il numero dei seggi da attribuire determinando così (con la parte intera) il quoziente della ripartizione;
- a ciascun gruppo di liste è attribuito anzitutto un numero di seggi pari al risultato della parte intera della divisione della rispettiva cifra regionale per il quoziente di ripartizione;
- i seggi non attribuiti in questo modo sono assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti di queste operazioni;
- i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente del rapporto tra la percentuale dei voti residuati ed il rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale;
- qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

Dovendo ricorrere in più casi alla scelta delle circoscrizioni cui attribuire seggi assegnati alle liste sul piano regionale, l'utilizzazione della graduatoria inizierà dalla circoscrizione che succede all'ultima che si è vista attribuire un seggio; l'impiego della graduatoria è ciclico, nel senso che, una volta esaurita l'ultima circoscrizione, per gli ulteriori seggi che dovranno essere attribuiti si ripartirà dalla prima circoscrizione (L. n. 108/1968, art. 15, comma 13, n. 3, aggiunto dalla legge n. 43/1965, art. 3). Anche per l'individuazione dei candidati da

proclamare per ciascuna lista provinciale si segue il criterio utilizzato per i seggi attribuiti in sede di collegio unico regionale, con l'avvertenza che, qualora nella circoscrizione siano stati proclamati eletti tutti i candidati di quella lista, il seggio viene attribuito alla circoscrizione che segue nella graduatoria.

Come dispone l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, l'ultimo di questi seggi è attribuito al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto.

2) se le liste provinciali collegate **non hanno conseguito** almeno il 50% dei seggi assegnati al Consiglio, l'Ufficio **attribuisce alla lista regionale vincente l'intera quota dei seggi maggioritari** (20% dei seggi consiliari) e sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale.

Potrebbe darsi il caso che anche con l'assegnazione dei seggi maggioritari la lista regionale maggioritaria e le liste circoscrizionali collegate, **non raggiungano la quota del 60% dei seggi assegnati al Consiglio**. In tal caso l'Ufficio verifica quale sia il risultato conseguito dalla lista regionale maggioritaria in termini di voti; la verifica deve rilevare se la lista regionale maggioritaria abbia conseguito una cifra **pari o superiore al 40%** di tutti i voti alle liste regionali.

La legge prevede due possibilità¹⁰:

1) se la lista regionale maggioritaria **ha conseguito almeno il 40% dei voti validi** rispetto alle altre liste regionali, essa, e le liste provinciali collegate, **devono ottenere anche almeno il 60% dei consiglieri regionali**;

– se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi attribuiti come premio di governabilità a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegate, allora il computo è esaurito e si procede alle proclamazioni.

– se invece il complesso dei seggi ottenuti dalla lista regionale maggioritaria **non raggiunge il 60% dei seggi assegnati alla regione**, alla lista maggioritaria sono attribuiti in soprannumero rispetto ai seggi assegnati alla regione, altrettanti seggi quanti sono necessari per consentire di dotare la maggioranza del 60% dei consiglieri.

2) se la lista regionale maggioritaria **non ha conseguito una cifra elettorale pari o superiore al 40%** di tutti i voti attribuiti alle liste regionali, la formula tiene conto del minore successo elettorale ottenuto da tale lista e **fissa al 55% dei consiglieri** la maggioranza qualificata che il raggruppamento deve ottenere;

– se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi della lista regionale a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegati, il computo della formula è esaurito e si procede alle proclamazioni;

¹⁰ ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e dell'art. 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 'Statuto della Regione Piemonte', non è più applicabile quanto previsto all'articolo 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108: pertanto, non è più possibile attribuire alla maggioranza seggi aggiuntivi al fine di garantire la percentuale del 55%, ovvero del 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale.

– se, **diversamente**, questo risultato non è stato raggiunto (le liste provinciali collegate hanno ottenuto nelle circoscrizioni meno del 35% dei seggi regionali), allora viene allargata la composizione del Consiglio e alla lista maggioritaria sono attribuiti, in aggiunta, tanti seggi quanti sono necessari a che essa disponga del 55% dei consiglieri. **I seggi aggiunti** sono assegnati alle liste e ai collegi secondo i criteri proporzionali dei quozienti interi e dei maggiori resti (come per la ripartizione dei seggi proporzionali).

SISTEMI ELETTORALI EUROPEI

Il sistema francese

In Francia il Parlamento è composto dall'Assemblea nazionale e dal Senato; si tratta di un bicameralismo imperfetto perché sono diverse per ciascuno sia le modalità di elezione che i poteri e le attribuzioni. L'Assemblea nazionale è composta da 577 deputati eletti per cinque anni a scrutinio universale diretto. La capacità elettorale sottintende la cittadinanza, la maggiore età, e il possesso dei diritti politici. Per essere eletti occorre avere 23 anni e naturalmente godere senza limitazioni dell'elettorato passivo. La formula elettorale è quella del maggioritario a doppio turno con circoscrizioni uninominali. Il Senato è composto da 331 membri che durano in carica 6 anni e vengono rinnovati per metà ogni tre anni; sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto i 30 anni di età.

I senatori sono eletti, a suffragio universale e indiretto, da un collegio elettorale composto, in ogni dipartimento, dai Deputati e dai Consiglieri generali e regionali e, sostanzialmente, dai delegati dei Consigli municipali.

Il senato viene eletto con scrutinio uninominale maggioritario ovvero con rappresentanza proporzionale a seconda del numero dei senatori da eleggere.

Il sistema tedesco

Anche in Germania la funzione parlamentare, a livello federale, è attuata mediante due assemblee: il Bundestag e il Bundesrat.

La prima corrisponde genericamente alla nostra Camera dei Deputati ed è composta, di norma, da 598 deputati ma questo numero può variare in base ad un particolare meccanismo della legge elettorale.

Il territorio tedesco è diviso in 299 collegi; l'elettore dispone di due voti su un'unica scheda: con il primo vota per un candidato del suo collegio che viene eletto qualora raggiunga la maggioranza semplice dei voti (c.d. formula plurality): nei 299 collegi vengono quindi individuati altrettanti eletti e questa assegnazione rimane immutata.

Con il secondo voto può votare per liste bloccate presentate dai partiti nei diversi Länder.

I 598 seggi vengono divisi fra ciascun partito applicando la formula Hare-Niemeyer alle cifre elettorali totali di quei partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti di lista o 3 seggi nei collegi uninominali (c.d. soglie di sbarramento). La formula Hare-Niemeyer prevede che vengano sommati tutti i voti validi (cifra elettorale complessiva) ottenuti dalle liste in competizione; successivamente i voti validi di ogni lista vengano moltiplicati per il numero di

seggi da assegnare; il risultato è diviso per la cifra elettorale complessiva: ad ogni lista compete in numero di seggi che risulta nella parte intera del proprio quoziente.

I seggi ottenuti dai singoli partiti sono suddivisi fra i vari Länder all'interno dei quali è sottratto il numero di seggi ottenuti con la formula plurality: se questo numero è superiore a quello ottenuto tramite la ripartizione proporzionale, i seggi non vengono eliminati, ma sono conservati dal partito che li ha ottenuti per cui il numero dei deputati aumenta.

La seconda è la Camera delle Regioni: ha una rappresentanza di soli 68 deputati e i suoi componenti sono delegati dei governi dei vari Länder. Questa Camera viene coinvolta nel processi legislativo ogni qualvolta una legge coinvolge gli interessi regionali: la legge viene emanata se viene approvata non solo dal "Bundestag", ma anche dal "Bundesrat".

La sua composizione è determinata dalla elezioni regionali che si svolgono nei vari Länder per cui i membri del Bundesrat vengono rinnovati a rotazione ogni qualvolta si tengano le elezioni per il Länder.

Il sistema spagnolo

Per l'elezione del Congreso de los Diputados (c.d. camera bassa) il territorio è diviso in 52 circoscrizioni (corrispondenti alle province), di dimensioni ridotte (da 1 a 35 seggi). Si vota col sistema proporzionale e con uno sbarramento formale del 3% dentro ogni circoscrizione.

I partiti presentano liste bloccate e per la ripartizione dei seggi viene utilizzato il metodo d'Hondt. Vengono eletti i candidati a seconda dell'ordine in cui sono presentati in liste bloccate.

Occorre considerare che nel sistema spagnolo agisce una sorta di soglia di sbarramento implicita che è dovuta alla combinazione di più fattori: l'ampiezza ridotta della maggior parte delle circoscrizioni (che crea effetti disproportionali innalzando la soglia di rappresentanza ben oltre il 3%), la proporzionale solo all'interno delle circoscrizioni, la regola per la conversione dei voti in seggi costituita dal metodo del divisore d'Hondt; tutto ciò finisce col favorire i partiti più grandi grazie ad un premio nascosto che si aggira sul 10%, garantisce un risultato positivo ai partiti caratterizzati da un elettorato territorialmente concentrato e sparisce le formazioni con un elettorato territorialmente disperso.

Quello spagnolo è a tutti gli effetti un sistema proporzionale con rilevanti effetti maggioritari (tendenzialmente bipartitico) perché finisce col premiare i partiti maggiori a discapito di quelli più piccoli; invero un buon risultato è garantito anche ai partiti regionalisti la cui rappresentatività proporzionale è espressione delle istanze territoriali autonomistiche.

Il Senado (c.d. Camera alta) rappresenta le autonomie locali ed è dotata di poteri notevolmente ridotti nel processo legislativo.

I membri di questa camera vengono eletti in due modi diversi, parte con suffragio universale diretto, parte dalle assemblee rappresentative delle Comunità autonome.

E' seguito un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione per cui il Senato non ha un numero fisso di componenti.

Il sistema inglese

Il Parlamento inglese è costituito dalla Camera dei Comuni e dalla Camera dei Lords.

La Camera dei Comuni è composta da 646 membri, eletti a suffragio universale diretto con un sistema elettorale maggioritario. Il territorio è suddiviso in collegi, pari al numero dei candidati da eleggere, ed ogni seggio viene attribuito al candidato che ottiene più voti (formula plurality, per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa). Ogni partito indica un solo candidato, il candidato più votato viene eletto, gli altri spariscono nel nulla, senza alcuna forma di recupero dei resti o di somma dei voti su base nazionale o circoscrizionale. È evidente che si tratta di un sistema che garantisce una maggioranza salda per tutta la legislatura, ma che tende ad annullare la rappresentanza di altri partiti.

La seconda camera, La Camera dei Lord, rappresenta un modello unico nell'ambito delle istituzioni parlamentari. I suoi membri, infatti, non sono eletti democraticamente ma nominati. La Camera dei Lord risulta formata, infatti, da Pari spirituali (2 arcivescovi di Canterbury e York e 24 vescovi anglicani) e Pari temporali, che si distinguono in: Pari per nascita (Lord della famiglia reale e Lord ereditari); Pari nominati dalla Corona su indicazione del Primo Ministro e da Pari giudiziari. Nel corso degli ultimi anni la Camera Alta è stata sottoposta ad alcune importanti riforme.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Percentuale minima di voti validi che una lista o un gruppo di liste deve ottenere per partecipare alla distribuzione dei seggi.

In un sistema elettorale di tipo proporzionale, la soglia di sbarramento, escludendo dalla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che non l'hanno superata, evita l'eccessiva frammentazione del quadro politico.

La soglia di sbarramento può essere:

- a) **esplicita**: stabilita dalla legge elettorale, è quella percentuale di voti che un partito deve conseguire o superare per partecipare alla distribuzione dei seggi;
- b) **implicita**: la percentuale di voti da superare si ricava da altre elementi: per esempio, dalla ampiezza della circoscrizione, dalla formula elettorale adottata, dal numero dei partiti in competizione.

SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DAI CANDIDATI

Le spese per la campagna elettorale sono disciplinate dall'articolo 5, comma 1, della L. 43/1990: ciascun candidato della lista regionale non può superare il limite massimo di € 34.247,89 (L. 43/1995, art. 5, comma 1), mentre coloro che si presentano in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 34.247,89, incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale (L. 43/1995, art. 5, comma 1).

Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10% . Invece, per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature in una delle circoscrizioni provinciali aumentato del 30% (L. 43/95, art. 5, comma 1).

Ai fini dei limiti di spesa di cui sopra si calcolano, altresì, le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati (a eccezione del capolista della lista regionale), anche se sostenute dai partiti o liste di appartenenza, eventualmente pro-quota.

Per quanto concerne la Regione Piemonte, tutte le spese sostenute per la propaganda elettorale devono essere dichiarate e rendicontate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello (art. 2 L.R. n. 16/1983 , art. 2 comma 1 n. 3 L. n. 441/1982).

SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE SOSTENUTE DA PARTITI, LISTE O MOVIMENTI

Le spese per la propaganda elettorale di ciascun partito, movimento o lista, presentate alle elezioni non possono superare l'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni provinciali in cui ciascuna formazione politica ha presentato proprie liste (L. 43/1995, art. 5, comma 3).

SPOGLIO

Estrazione dall'urna delle schede, eseguita dall'Ufficio elettorale di sezione al termine della votazione, per accertare i voti validi, i voti nulli e le schede bianche e per contare i voti riportati dalle singole liste e dai singoli candidati.

SUFFRAGIO UNIVERSALE

Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

SUPPLENZA

Il Consiglio regionale, nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 8¹¹ del D. lgs. n. 235/2012 e ai sensi dell'art. 16 bis della L. 108/1968, procede alla

¹¹ Art. 8, co. 1: Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1(*pres. Giunta regionale, assessore, consigliere*) :

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

temporanea sostituzione dello stesso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surrogazione dell'eletto.

SURROGAZIONE

E' l'attribuzione del seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta; ai sensi della L. 108/1968, art. 16, il seggio è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue l'ultimo eletto.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno, secondo la graduatoria (di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15 della legge 108/1968) appositamente redatta dall'Ufficio Centrale regionale. A tal fine l'Ufficio divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale maggioritaria per 1, 2, 3, 4...sino alla concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, io più alti in numero uguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni della L. 108/1968, art. 15 comma commi 10 e 11, ovvero in base alla graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

TATARELLUM

Sistema elettorale (così chiamato dal suo ispiratore On. Giuseppe Tatarella) delle regioni a statuto ordinario entrato in vigore con la legge n. 43/95. Si tratta di un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, che viene attribuito attraverso la lista regionale che ha come capolista il candidato presidente della Giunta regionale. È attualmente il sistema elettorale in vigore presso le regioni che non hanno ancora disciplinato, ai sensi dell'art 122 della Costituzione, la materia elettorale con una propria legge.

TESSERA ELETTORALE

È il documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.

Art. 8 co. 2: la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, istituita con D.P.R. 299/2000, ha sostituito il certificato elettorale.

TURNO ELETTORALE

Fase di votazione del procedimento elettorale. La funzione e il significato politico del turno si apprezza maggiormente nei cosiddetti sistemi maggioritari, che possono essere a turno unico ovvero a doppio turno.

- ✓ Turno unico: la competizione elettorale si svolge in collegi uninominali dove basta la maggioranza relativa per essere eletti. Questo sistema ha la caratteristica di ridurre il numero di partiti del sistema politico e di produrre una competizione bipolare per ogni collegio.
- ✓ A doppio turno in collegi uninominali : vince al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, altrimenti si passa al secondo turno, che può essere definito, in base ai criteri di ammissione, di tipo chiuso o aperto:
 - 1) doppio turno "aperto" a tutti i candidati del primo turno;
 - 2) doppio turno chiuso, con soglia di sbarramento.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

È istituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia. È composto da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale è designato a esercitare le funzioni di segretario. Tra le sue competenze rientrano l'esame della ricevibilità delle liste circoscrizionali, la proclamazione dei candidati eletti della circoscrizione, la pubblicità delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi elettorali.

UFFICIO CENTRALE REGIONALE

È istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di Regione. E' composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato a esercitare le funzioni di segretario. Tra le sue competenze rientrano l'esame della ricevibilità delle liste regionali, la decisione sui ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati, l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e la proclamazione del Presidente della Giunta regionale, degli eletti della lista regionale, nonché del capolista della lista regionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente.

UFFICI ELETTORALI

Organi che sovrintendono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature e delle liste sino alla proclamazione degli eletti.

VOTO

Espressione della volontà dell'elettore. Il voto è personale (cioè non delegabile), uguale (ogni voto conta per uno), libero e segreto.

VOTO DISGIUNTO

Prevede la possibilità di esprimere il voto per una delle liste regionali, anche non collegata alla lista provinciale prescelta (legge n. 43/1995, art. 2).

VOTO ELETTRONICO

Procedura di voto con cui gli aventi diritto possono votare con l'ausilio di speciali sistemi elettorali elettronici.

VOTO NULLO –SCHEDA NULLA

Il principio di salvaguardia della validità del voto (c.d. *favor voti*) trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e nel costante orientamento giurisprudenziale.

Sulla base di tale principio il voto, sebbene non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Pertanto il voto è **nullo** quando la scheda contiene indicazioni di voto, **ma vi sono state apposte segni o scritte** tali da far supporre che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (art. 69, comma 2).

Le disposizioni che sanciscono la **nullità del voto** per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che, **inoppugnabilmente ed inequivocabilmente**, siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerarsi tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi diversi tipi di nullità:

- a) **nullità del voto di lista** : si verifica quando l'elettore ha votato più di un contrassegno di lista appartenente allo stesso gruppo di liste (ad esempio, nel caso delle elezioni comunali, il voto è valido solo per la carica di sindaco ma non è attribuibile ad alcuna lista); altra ipotesi, relativa alle elezioni regionali (ipotesi di **nullità del voto di lista provinciale**), è quella in cui la volontà dell'

elettore risulti univoca ai fini della validità o dell'attribuibilità alla lista regionale, ma non si sia manifestata in modo altrettanto univoco per la lista provinciale e non sussista quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

Diversamente, la dichiarazione di nullità del voto espresso per la lista regionale determina, in ogni caso, la nullità della scheda e quindi anche del voto per la lista provinciale e del voto di preferenza eventualmente espressi (cfr. Ministero dell'Interno - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione 2010).

- b) **nullità del voto di preferenza:** quando, a titolo di esempio, l'indicazione della preferenza non corrisponda ad alcun candidato, o venga indicato un numero anziché un nome; nel caso è fatto comunque salvo il voto di lista.

La nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale).

- c) **scheda nulla:** quando non contiene alcun voto o voti nulli; quando la scheda non abbia il bollo della sezione o la firma dello scrutatore; quando contenga segni tramite i quali l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; quando non sussista la possibilità di desumere la volontà effettiva dell'elettore. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco, determina in ogni caso la nullità sia del voto di lista che del voto di preferenza espressi nella scheda.